

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso

nell'interesse dei Sigg.ri **DANIELE BUCCA**, nato a Barcellona P.G. il 16 agosto 1992, (C.F. BCCDNL92M16A638F), **YLENIA PINTALDI**, nata a Messina (C.F. PNTYLN93E45F158V), **MARIA GRAZIA NATALE**, nata a Sant'Agata Militello (C.F. NTLMGR93L60I199E), **CLAUDIA ABATE**, nata a Messina il 31 marzo 1993 (C.F. BTACLD93C71F158Q), **FABIO MOLINO** nata a Messina il 19 giugno 1991 (C.F. MLNFBA91H19F1580), **FEDERICA GENITORI**, nata a Messina il 6 marzo 1993 (C.F. GNTFRC93C46F158E), **MARTINA LA MANNA**, nata a Messina il 28 ottobre 1991 (C.F. LMNMTN91R68F158D), **ANNA CHIARA MAIO** nata a Barcellona P.G. il 7 aprile 1992 (C.F. MAINCH92D47F158M), **ROSSELLA SAMPINO** nata a Palermo il 5 aprile 1992 (C.F. SMPRSL92D456273T), **GIULIA LA MANNA**, nata a Messina il 13 febbraio 1993 (C.F. LMNGLI93B53F158P), **SIMONE RAPISARDA**, nato a Catania (C.F. RPSSNG83P29C351L), **MARTINA LONIA**, nata a Bagno a Ripoli (Fi) il 17 maggio 1991 (C.F. LNO MTN91E57A564S), **ENRICA PELLEGRINO**, nata a Barcellona P.G. il 26 novembre 1992 (C.F. PLLNRC92S66A638A) rappresentata e difesa oltre che dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti anche dall'Avv. Venerita Mirabile, **IRENE GASPARO** nata a Messina il 12 giugno 1992 (C.F. GSPRNI92H52F158E), **DANIEL LAVAGNINI**, nato a Patti (Me) il 3 settembre 1991 (C.F. LVGDNL91P03G377N), **GIANLUCA PINO**, nato a Messina il 17 giugno 1992, Via Marco Polo, 18/b, Contesse, c.f. PNI GLC 92H17F158E, **SERENA PATRONITI**, nata a Patti il 6 agosto 1991, (C.F. PTR SRN91M46G377J), **PIERANGELA IRRERA**, (C.F.

RRRPNG92L59F158A), **MARTINA CARIDI**, nata a Patti il 31 maggio 1991 (C.F. CRDMNT91E71G377N), **SALVATORE DOMENICO CASSONE**, nato a Reggio Calabria il 21 agosto 1991 (C.F. CSSSVT91M21H224R), **NATALE SPENA**, nato a Palermo il 13 ottobre 1992 (C.F. SPNNTL92R13G273T), **STEFANIA CARTESIO**, nata a Messina il 19 settembre 1991, residente in Milazzo, Via Risorgimento, 121, C.F. CRTSFN91P59F158E, **RUBEN LA MALFA**, nato a Palermo il 4 agosto 1992 (C.F. LMLRBN92M04G273V), **FRANCESCA RUSSO** nata a Milazzo il 3 febbraio 1993 (C.F. RSSFNC931343F206V), **DI CARA MARCELLA**, nata a Messina il 17 aprile 1992, (C.F. DCRMCL92D57F158W), **FRANCESCO IATÌ** nato a Reggio Calabria il 2 marzo 1993 (C.F. TIAFNC93C02H224D), **GIULIA LA SPINA**, nata a Messina (C.F. LSPGLI92H59F158I), **VALERIA IMBESI**, nata a Milazzo (C.F. MBSVLR88R52F206N), **ALESSANDRA ARENA**, nata a Messina il 14 settembre 1991, (C.F. RNALSN91P54F158W), **LUDOVICA FERRAÙ**, nata a Messina il 14 settembre 1993, (C.F. FRRLVC93P54F158B), **LUDOVICA IRRERA**, nata a Messina l'1 ottobre 1991, (C.F. RRRLVC91R4F158P), **FABRIZIA SAMIANI**, nata a Messina il 18 maggio 1994 (C.F. SMNFRZ93E58F158M), **CRISTINA ALLEGRA**, nata a Messina il 19 agosto 1989 (C.F. LLGCST89M59F158I), **RAMONA URSO**, nata a Messina l'1 settembre 1993 (C.F. RSURMN93P41F158U), **MARIA PIA TAMBURELLO**, nata a Messina il 23 luglio 1992 (C.F. TMBMRP92L63F158A), **MARCO COSIMO PIZZINO**, nata a Barcellona P.G. (C.F. PZZMCC93D18A638C), **GIORGIO SANSEVERINO**, nato a Corigliano il 19 agosto 1988, C.F. SNS GRG 88M19D005L, **GIULIA LOIACONO**, nata a Messina il 30 maggio 1993 (C.F. LCNGLI93E70F158K), **MARTINA CAVO**, nata a Messina il 23 luglio 1991, (C.F. CVAMTN91L63F158E), **MARTA STELLA BRIENZA** nata a Messina il 26 luglio 1991 (C.F. STLMRT91L66F158U), **FIUMARA EDOARDO**

VINCENZO, nato a Vibo Valentia, c.f. FMRVNC93L11F537J, **GLORIA D'ANDREA**, nata a Messina il 23 ottobre 1992, (C.F. DNDGLR92R63F158X), **ADRIANA LOMBARDO**, nata a Mistretta il 10 gennaio 1992, C.F. LMBDRN92B50F251G), **CALDERONE CONSUELO PIA** nata a Messina il 9 settembre 1992 (C.F. CLDCSL92A49F158W), **NICOLETTA LUXI** nata a Messina il 6 maggio 1993 (C.F. LXUNLT93E46F158E), **COSIMO GALLETTI**, nato a Messina il 12 dicembre 1992 (C.F. GLLCSM92J12F158Y), **MARIA FEDERICA FERLAZZO**, nata a Messina (Me) il 24 agosto 1993 (C.F. FRLMFD93M64F158S), **CAROLINA, MARIA CUSMANO**, nata a Messina il 3 agosto 1992 (C.F. CSMCLN92M43F158L), **DAVIDE URSO**, nato a Milazzo il 24 gennaio 1989 (C.F. RSUDVD89A24F206TT), **MANUELA VACALEBRE**, nata a Reggio Calabria il 19 settembre 1992, rappresentati e difesi, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails* santi.delia@avvocatosantidelia.it - bonettimichele@libero.it e pec avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org,

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**,
in persona del Ministro *pro tempore*, e

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*,

e nei confronti

della Sig.na **FRANCESCA CICIARELLO**, nata a Cosenza il 16/06/1990 n.q.
di candidata collocata alla posizione n. 220 in graduatoria e ultima degli
ammessi a seguito dell'ultimo scorrimento;

della Sig.na **KHERAD PISHEH SAMANEH**, nella qualità di ultimo candidato
extracomunitario ammesso nella graduatoria agli stessi riservata

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2011/2012, pubblicata il 22 settembre 2011,
approvata dal Rettore dell'Università di Messina con D.R. n. 2543/2011
del 22 settembre 2011, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre il
200° posto e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti
nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

b1) del bando di concorso dell'Ateneo di Messina, anche ove venga
interpretato nel senso di non consentire la redistribuzione ai cittadini
comunitari dei posti riservati ai **cittadini extracomunitari** e/o cinesi, non
residenti in Italia nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in
tutto o in parte, ai soggetti interessati;

b2) del bando di concorso dell'Ateneo di Messina nella parte in cui,
richiamando la deliberazione del Senato Accademico del 11 giugno 2011 e
la deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 3
maggio 2011 decreta di bandire n. 200 posti per studenti comunitari oltre
20 per studenti extracomunitari nonché, ove occorra, del D.M. 5 luglio
2011 esclusivamente nella parte in cui attribuisce a Messina i 200 posti
richiesti;

b3) della nota a firma del Rettore dell'Ateneo di Messina 26 settembre 2011, prot. n. 48444, con la quale si è chiesto al MIUR di allargare il contingente dei posti banditi di venti unità senza, tuttavia, ottenere positivo riscontro;

c) dei verbali della Commissione del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula del 5 settembre 2011, in particolare nella parte in cui viene dato atto che *"...i commissari hanno consentito, come previsto dal bando, la consegna degli elaborati da parte dei candidati. Più specificamente i commissari hanno controllato: a) la concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica"* e *"hanno poi verificato la chiusura del modulo risposte"* e nella parte in cui (quelli delle sottocommissioni) individuano diversi orari di inizio e fine della prova nei diversi settori;

c1) dei verbali della Commissione di concorso del 14, 15 e 16 settembre 2011 con i quali si da atto che, prima dell'invio da parte del CINECA del file di correzione di tutti gli elaborati, la Commissione ha *"proceduto all'elencazione in ordine alfabetico delle 1599 schede anagrafiche dei candidati che hanno sostenuto regolarmente la prova in oggetto"* (cfr. verbale 14 settembre 2011) e proceduto alla *"creazione di un file contenente i dati anagrafici contenuti in ogni scheda anagrafica compilata con il relativo numero seriale"* (cfr. verbale 16 settembre 2011).

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE:

1. Il 5 settembre 2011 si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2011/2012.

Come è certamente noto a codesto On.le Tribunale, ogni anno, e con esiti sempre meno certi, i ragazzi sono alle prese con test di ingresso e corsi privati di formazione per il superamento del cd. “*numero chiuso*”, introdotto per alcune facoltà. Le anomalie strutturali del sistema selettivo, che tutto premia fuorché i più meritevoli, portarono ad uno sconcertante esito nell'anno accademico 2007/2008 sul quale la giustizia penale è ancora impegnata e sul quale, invece, il Giudice Amministrativo, con una sentenza molto articolata e, se ci è consentito, assai partecipe delle doglianze di moltissimi ricorrenti, tutti (aspiranti) studenti in Medicina, ha lanciato un segno di speranza, anche attraverso ripetuti inviti al legislatore, affinché si desse carico del futuro dei nostri giovani (T.A.R. Lazio, Sez. III *bis*, 18 giugno 2008, n. 5986).

Appena qualche giorno fa, inoltre, il **Consiglio di Stato** ha ritenuto illegittime le modalità con le quali, da sempre, veniva gestito il concorso presso l'Ateneo di Messina in ragione della gravissima lesione

del principio di anonimato che, come è noto, caratterizza il procedimento concorsuale che ci occupa (**Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**).

Proprio codesto On.le Tribunale, solo due mesi fa, non potè "fare a meno di rilevare come non risulti logica e coerente con le sopra citate esigenze di regolare svolgimento delle prove invocate dalla commissione (in particolare sotto il profilo delle verifica che ogni candidato rediga il proprio elaborato) la documentata circostanza che la consegna dei moduli non è stata casuale, ma è stata eseguita in modo progressivo nei confronti dei candidati effettivamente partecipanti alla selezione; i test sono stati, infatti, consegnati secondo lo stretto ordine già assegnato secondo l'elenco predisposto, omettendo quindi la consegna dei test che sarebbero stati assegnati ai candidati assenti (cfr., a titolo esemplificativo, numeri progressivi 2, 22, 29, 38,39, 43,46), nonostante il chiaro contenuto dispositivo dell'art 13 citato, in base al quale la distribuzione dei plichi va eseguita "in relazione al numero dei partecipanti" e quindi ai candidati effettivamente presenti alle prove e non anche agli assenti (art 13, comma 3° dm 10 giugno 2011). E' evidente che tale anomala modalità di distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da alcuna valida ragione coerente con le finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è sintomatica di un non corretto svolgimento della procedura concorsuale, anche se in concreto non è possibile stabilire - in assenza di alcun accertamento dei fatti in sede penale - "se" ed eventualmente "in quale misura" il predetto modus operandi abbia falsato lo svolgimento delle prove".

Anche per tali ragioni nonchè per tutte quelle denunciate in ricorso, nei motivi aggiunti e nelle memorie difensive ("le articolate

ricostruzioni di parte ricorrente operate nel ricorso introduttivo, nel ricorso per motivi aggiunti e nelle memorie difensive, tutte finalizzate a mettere in luce l'uso distorto della gestione dello svolgimento della prova da parte della commissione e lo stretto collegamento tra violazione delle regole di anonimato e la possibilità di dolose manomissioni del contenuto degli elaborati"), codesto On.le T.A.R., accogliendo il ricorso su altri profili, ha usato il gravissimo e pesantissimo rimedio della trasmissione degli atti al Giudice Penale ordinando *"la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento del concorso, per la valutazione della sussistenza di eventuali ipotesi di reato nei fatti descritti"* (T.A.R. Catania, Sez. I, 24 agosto 2011, nn. 2103, 2104, 2105, 2106).

L'Unione degli Universitari (U.D.U.), associazione senza scopo di lucro nata anche con il fine di sostenere ed indirizzare gli studenti universitari italiani nei momenti più importanti (come quello dell'iscrizione all'Università) del percorso di studi intrapreso, ha continuato a ricevere molteplici segnalazioni di irregolarità. In merito a tali eventi (quali illegittimità durante lo svolgimento della prova documentate anche a mezzo video¹ oramai *"cliccatissimi sul web"* e la stessa erroneità di numerosi quesiti), anche lo scorso anno come quelli passati, a seguito delle denunce presentate da studenti e da associazioni del settore, sono state investite dell'indagine 104 uffici della Procura della Repubblica.

2. Anche quest'anno, purtroppo, non sono mancati all'appello

¹ A mero titolo esemplificativo delle modalità in cui si svolgono le prove che selezionano il merito dei nostri ragazzi vedasi alcuni video on line relativi al più grande ateneo nazionale, l'Università degli Studi La Sapienza:

Video dell'aula I - <http://www.youtube.com/watch?v=ZOSg6bmWG58>

Video dell'aula II - <http://www.youtube.com/watch?v=fGnFAkbnmBQ>

numerosi episodi di violazione delle regole concorsuali che rischiano di mandare in fumo le legittime aspettative di studio e di carriera di migliaia di giovani studenti.

A Brescia, nel test per ottenere l'accesso a professioni sanitarie, sono state individuate ben 6 domande errate, a Roma La Sapienza, nello stesso test, i candidati dovevano sapere cosa è la "grattachecca" e come completare una frase di Vasco postata su Facebook. A Messina e Palermo, la Commissione ha ritenuto che i candidati consegnassero i propri elaborati in ordine di posto assegnato (e regolarmente annotato accanto al nome e cognome nella griglia di ingresso) e, a Messina, la Commissione, al momento della consegna, ha *"verificato la concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica"* scardinando, dunque, tutte le complesse garanzie ministeriali a fondamento della segretezza delle prove di concorso e dell'anonimato. Ancora a Catania, inoltre, nonostante il MIUR, con D.M. 15 giugno 2011, avesse imposto agli Atenei il contenuto dei bandi da emanare in relazione alle modalità di svolgimento della prova e, in particolare, per quanto qui interessa, avesse ribadito agli Atenei di spiegare ai candidati il significato della *c.d.* sesta *"casella circolare"* nella griglia, i bandi di tali Atenei tacciono, sul punto, del tutto. Ne è derivato un *caos* inverosimile in tutte le aule di tali Atenei ogni qualvolta uno dei candidati, stante il silenzio dei bandi appunto, abbia chiesto lumi ai commissari.

Ancora una volta, come negli anni passati e come dimostrato dalle perizie in atti, sono numerosissimi i quesiti somministrati errati, imperfetti o risolvibili in maniera diversa rispetto a quanto ritenuto dai compilatori ministeriali.

3. Anche quest'anno, ed i lavori parlamentari ne rappresentano confessione, il MIUR ha platealmente sbagliato la stima degli ammissibili a livello nazionale di un numero pari a tutto il contingente di matricole riservato all'intera Sicilia (che è la regione, dopo il Lazio, con il più alto numero di posti per Ateneo) e gli Atenei hanno sottostimato all'inverosimile le loro risorse. Il Ministero della Salute, infatti, sin dal 27 aprile 2011, aveva stimato il fabbisogno minimo del Paese in 10.566 nuove immatricolazioni. Il MIUR, invece, con il D.M. impugnato, consentirà l'immatricolazione per soli 9.501.

In sede di tavolo tecnico, per la verità, seppur con un cronico ritardo vecchio di tre anni, il M.I.U.R. aveva parzialmente tentato di aumentare l'offerta degli Atenei. Si legge nel verbale del Tavolo tecnico dell'1 giugno 2011, che la rappresentante del M.I.U.R. *“ricorda che in passato di fronte ad una situazione simile il Ministero aveva scritto alle Università perché potessero guardare ad un possibile ampliamento dell'offerta formativa nel limite del 10% limite questo che si è ritenuto di fissare per garantire una qualità formativa”*. Senza alcuna motivazione, tuttavia, *“il Tavolo manifesta la contrarietà ad invitare gli Atenei ad un possibile incremento dei posti nel limite del 10%. La Dott.ssa Parisi rende noto che anche il Ministero della Salute è contrario”*.

Ancora una volta, quindi, nonostante l'ANVUR (parere n. 5 del 22 giugno 2011) e le associazioni dei medici riportano in modo unanime la carenza di medici, si è omesso ogni tempestivo intervento sugli Atenei al fine di invitarli a provvedere ad aumentare la propria offerta formativa!

La nota M.I.U.R. prot. 1634 del 17 settembre 2010 resa in occasione dell'anno passato fotografa una situazione che si è nuovamente

ripetuta. Anche quest'anno, come l'anno passato, *“il fabbisogno di cui al predetto Accordo risulta superiore a quanto deliberato dal sistema universitario”* (cfr. D.M. 5 luglio 2011) ed anzi tale fabbisogno risulta ancora superiore rispetto all'anno passato. Se l'anno passato **“NON VIENE SODDISFATTA L'ESIGENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARI A 10.160 ATTRAVERSO LA POTENZIALE OFFERTA FORMATIVA, DELIBERATA DAGLI ORGANI ACCADEMICI DI TUTTI GLI ATENEI”** quest'anno il fabbisogno nazionale è addirittura superiore di 406 unità e, quindi, pari a 10.566 a fronte di un'offerta proveniente dagli Atenei pari 9.501.

E' dunque il Ministero della Salute a confessare esservi ben 1.065 posti non assegnati rispetto alle esigenze del fabbisogno nazionale e, come se non bastasse, secondo *“studi appositamente condotti”* dagli stessi Ministeri, si ipotizza, *“già a partire dal 2012, una carenza di medici”* (così D.M. 21 ottobre 2010). Il Piano sanitario 2011-2013, inoltre, ha confermato tali preoccupati numeri. Si legge nel Piano sanitario che *“ci si attende una carenza dal 2012 al 2018 di 18.000 unità di personale medico nel Ssn e di circa 22.000 medici dal 2014 al 2018 in totale (si passerà da 3,7 medici “attivi per 1000 abitanti a 3,5 medici “attivi” per 1000 abitanti, contro una media europea di 3,1 medici attivi per 1000 abitanti, fonte Oecd 2006)”*.

4. L'Ateneo di Messina, per quanto qui direttamente ci occupa, tipizza l'assurdità e l'illegittimità dell'attuale sistema di accesso e della stima degli ammissibili.

Nel solco degli anni passati, ma se possibile, in maniera ancora

più marcatamente illegittima, infatti, manca qualsiasi effettiva istruttoria da parte dell'Ateneo circa l'individuazione del numero degli ammissibili. Se, sino allo scorso anno, si tentava di offrire numeri uno accanto all'altro circa le dotazioni di Ateneo per poi concludere sempre sul numero di 200 ammissibili, quest'anno, con la deliberazione del Consiglio di Facoltà del 3 maggio 2011 e la ratifica del Senato dell'11 giugno 2011, si elimina la *fictio* circa l'elenco delle strutture e delle risorse umane di disponibili e si fa il numero: 200, chiaramente, come sempre. Anzi no, ancora meno. I posti extracomunitari scendono a 20 anziché a 25.

Salvo poi, a graduatorie affisse, vincitori noti ed esclusi proprio li a sperare per un allargamento, chiedere al M.I.U.R. un ulteriore allargamento di 20 posti e confessando, quindi, di aver nuovamente errato la propria istruttoria. Il MIUR, stante quanto riferito dall'Ateneo, ha rigettato la richiesta.

5. Se a ciò si aggiunge (solo per fermarci ai vizi su cui codesto On.le T.A.R. è territorialmente competente) che la prova di concorso è iniziata a Messina con notevole ritardo, che nessuno può sapere con che modalità e garanzie sono stati i corretti i compiti al CINECA ed i verbali dimostrano una caotica gestione della stessa, ne deriverà che la prova è stata evidentemente gestita in maniera maldestra ed è gravemente viziata per i seguenti

MOTIVI

Sull'interesse al ricorso:

1. I ricorrenti hanno partecipato alle prove di concorso presso l'Università di Messina e non sono risultati, come da tabella analitica di

seguito riportata, facenti parte del novero degli ammessi pur risultando idonei all'esito della selezione. Allo stato, l'ultimo dei soggetti ammessi, ha il punteggio di 40,25 mentre i ricorrenti sono così, asseritamente (stante la mancanza di qualsiasi verbale che attesti la correzione del proprio elaborato) graduati:

1.	Manuela Vacalebri, punti 37,75
2.	Daniele Bucca, punti 36,25
3.	Ylenia Pintaldi punti 36,25
4.	Maria Grazia Natale punti 35,75
5.	Claudia Abate punti 35,75
6.	Fabio Molino punti 34,75
7.	Federica Genitori, punti 34,50
8.	Martina La Manna, punti 34,25
9.	Anna Chiara Maio, punti 33,75
10.	Rossella Sampino punti 33,75
11.	Giulia La Manna punti 33,50
12.	Simone Rapisarda, punti 33,00
13.	Lonia Martina, punti 33,00
14.	Enrica Pellegrino, punti 33,00
15.	Gasparo Irene punti 32,75
16.	Lavagnini Daniel, punti 32,50
17.	Gianluca Pino, punti 32,25
18.	Serena Patroniti punti 32,00
19.	Pierangela Irrera, punti 32,00
20.	Martina Caridi, punti 31,75
21.	Domenico Cassone punti 31,50
22.	Natale Spena punti 31,50
23.	Ruben La Malfa, punti 30,75
24.	Stefania Cartesio, punti 30,75
25.	Francesca Russo, punti 30,50
26.	Di Cara Marcella, punti 30,50
27.	Francesco Iatì punti 30,00
28.	Giulia La Spina, punti 30,00
29.	Valeria Imbesi, punti 29,75
30.	Alessandra Arena, punti 29,50
31.	Ludovica Ferraù, punti 29,25
32.	Ludovica Irrera punti 28,75
33.	Fabrizia Samiani punti 28,75
34.	Cristina Allegra, punti 28,75
35.	Ramona Urso, punti 28,50
36.	Maria Pia Tamburello, punti 28,25
37.	Pizzino Marco Cosimo, punti 28,25
38.	Sanseverino Giorgio, punti 28,25
39.	Giulia Loiacono, punti 27,75

40. Cavo Martina, punti 27,75
41. Marta Stella Brienza punti 26,50
42. Fiumara Edoardo Vincenzo 26,00
43. Adriana Lombardo punti 26,00
44. Consuelo Pia Calderone punti 25,25
45. Nicoletta Luxi punti 24,50
46. Cosimo Galletti, punti 23,50
47. Maria Federica Ferlazzo, punti 23,00
48. Carolina, Maria Cusmano punti 22,00
49. Davide Urso punti 20,50

La violazione delle regole di concorso, pertanto, risulta tanto più rilevante in casi come quelli per cui è oggi causa giacchè, ove si fosse beneficiato di condizioni di concorso trasparenti ed eguali per tutti i partecipanti, anche costoro avrebbero senza dubbio potuto vedersi diversamente collocati in graduatoria.

Si tenga conto che si tratta, come si vedrà, di violazioni gravissime dei principi di legalità e trasparenza delle procedure concorsuali su cui già codesto On.le Tribunale era intervenuto in maniera decisa in relazione all'anno accademico 2006/2007 ed in quello passato e su cui, nell'anno accademico 2009/2010, persino Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno ritenuto di interrogare il Ministro² evidenziando come *“circostanza ancor più grave è che in alcuni atenei i plichi sono stati riconsegnati secondo un ordine [prestabilito] (con possibilità di individuazione del compito dei candidati nonostante le garanzie predisposte per l'anonimato)”*.

Sull'interesse al ricorso in relazione ai singoli motivi:

I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente.

² Visualizzabile sul seguente link
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=20738&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

L'interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza, più approfonditamente chiarita nella parte finale del presente ricorso, che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. Una prova svolta con tali illegittime modalità è, infatti, inidonea alla selezione dei migliori e, soprattutto, non in grado di comprimere il diritto allo studio di parte ricorrente come, invece, solo in conformità alla L.n. 264/99 potrà avvenire.

In particolare:

1) Con l'odierno ricorso si sviluppa un primo vizio di censura con il quale si chiede, in via principale, l'ammissione dei ricorrenti (grazie all'annullamento del solo diniego di ammissione e/o al risarcimento del danno in forma specifica) e solo in via ulteriormente subordinata l'annullamento dell'intero concorso, per le modalità con le quali l'Ateneo di Messina, ancora una volta nonostante i moniti di codesto On.le Tribunale, del Consiglio di Stato e le interrogazioni parlamentari rivolte al Ministro, ha ritenuto di condurre la prova in termini di segretezza e tutela dell'anonimato;

2) con il secondo motivo si censura la violazione della *lex specialis* di concorso per aver la commissione consentito che si procedesse alla consegna delle buste contenenti il foglio risposte non chiuse;

3) Con le censure 3 e 4 si ricorre avverso la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione dei compiti dei ricorrenti e la mancata custodia degli stessi durante il lungo periodo di giacenza al CINECA;

4) con il quinto motivo si censura il difetto di verbalizzazione delle operazioni di concorso da parte della commissione di Ateneo;

5) Con la successiva censura (la sesta), ancora, si contestano le modalità di svolgimento del concorso con riguardo al ritardo con il quale lo stesso è iniziato. Anche in tal caso, stante l'inidoneità di una prova così condotta a saggiare le capacità dei migliori, si chiede in via principale l'ammissione dei ricorrenti e solo in via ulteriormente subordinata l'annullamento dell'intero concorso;

6) Con il settimo e l'ottavo motivo si contestano le deliberazioni del Consiglio di Facoltà e del Senato accademico con le quali si è stabilito, ottenendo poi la ratifica da parte del MIUR, il numero degli ammissibili per la sede di Messina senza che, in spregio alla legge, alcuna idonea istruttoria sia stata condotta e (VIII) il rigetto tacito del MIUR alla richiesta di ampliamento da parte dell'Ateneo;

7) Con il nono motivo si chiede l'attribuzione di uno dei 18 posti non occupati riservati inizialmente ai cittadini extracomunitari e/o cinesi e/o uno dei posti resisi liberi a seguito di rinunce, passaggi al secondo anno, etc..

Sulla competenza territoriale di codesto On.le T.A.R.

Non sono stati impugnati, pur con riserva di farlo in seguito con le relative conseguenze sul regime della competenza territoriale, atti ministeriali aventi efficacia generale su tutto il territorio nazionale ma, esclusivamente, gli atti in epigrafe adottati dall'Ateneo di Messina e,

com'è ovvia conseguenza, spieganti efficacia esclusivamente nella giurisdizione territoriale di codesto On.le T.A.R. In merito all'attribuzione dei posti riservati agli extracomunitari, in particolare, si rileva che la competenza spetta esclusivamente all'Ateneo che, non a caso, già negli anni scorsi si era determinato per lo scorrimento (cfr., in particolare, in relazione all'a.a. 2003/2004, la delibera del Senato accademico del 13 novembre 2003, con la quale l'Ateneo ha già deciso di utilizzare i suddetti posti, C.G.A., 11 marzo 2005, n. 151) provvedendo allo scorrimento della graduatoria dei comunitari (*ex multis T.A.R. Catania, Sez. III, 23 settembre 2011, n. 2301; Sez. I, 24 agosto 2011, nn. 2103, 2104, 2105, 2106*).

In merito all'istruttoria, inoltre, deve ritenersi che non serve alcuna impugnativa del D.M. 5 luglio 2011 giacchè, per il presente anno accademico, a nulla vale la circostanza che i numeri finali li faccia il MIUR in quanto con tale D.M. si dichiara espressamente *“di condividere in particolare la proposta di determinare per l'anno accademico 2011/2012 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, confermando la predetta offerta formativa (indicata dai singoli Atenei, n.d.r.), tenuto conto che l'esigenza nazionale risulta superiore a quanto deliberato dal sistema universitario”*.

In ogni caso, stante la successiva richiesta di ampliamento del proprio contingente cui è seguito il diniego tacito del MIUR, non v'è dubbio che la contestazione su tale provvedimento di diniego tacito, che supera ed assorbe il precedente, essendosi consumato esclusivamente nei confronti dell'Ateneo radica la competenza in capo a codesto On.le T.A.R.

D'altra parte, ove l'Ateneo avesse stimato un posto in più sin dal maggio 2011, questo gli sarebbe stato riconosciuto.

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 15 GIUGNO 2011 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. Anche quest'anno, così come negli anni precedenti, nonostante le ammonizioni provenienti proprio da codesto On.le Tribunale (Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; Sez. I, 24 agosto 2011, nn. 2103, 2104, 2105, 2106) e dal Consiglio di Stato (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672), l'Ateneo di Messina ha continuato ad agire in maniera diversa rispetto al resto d'Italia.

Dopo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ordinata da codesto On.le T.A.R. è stato cambiato il sistema di gestione della prova ma non il risultato che rimane platealmente illegittimo.

In tutti i verbali del concorso, infatti, viene dato atto che alla fine della prova "*...i commissari hanno consentito, come previsto dal bando, la consegna degli elaborati da parte dei candidati. Più specificamente i commissari hanno controllato:*

a) la concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica” e

“hanno poi verificato la chiusura del modulo risposte”.

Nonostante il Consiglio di Stato avesse chiarito come *"appare particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere"* giacchè le *“operazioni compiute dalla Commissione [hanno] rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di ASSICURARE CHE LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO ANONIMATO e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l'imparzialità dell'Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato”*, anche quest'anno la circostanza è stata, seppur con modalità diverse, ripetuta.

Per plateale ammissione dei commissari in tutti i verbali di concorso, infatti, al momento della consegna del plico da parte dei candidati, si è provveduto a fare proprio quello che la *lex specialis* di concorso non consente di fare alla commissione e cioè verificare **“la concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica”**.

Prima della correzione, quindi, i commissari di Messina sapevano a chi apparteneva quel determinato codice.

1.1. Potrebbe bastare ma, incredibilmente, v'è dell'altro.

Come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da

numerosi partecipanti alla prova, la commissione, a differenza dell'anno passato, ha chiamato i candidati alla consegna delle buste in ordine di sedia e, l'assegnazione di tale posto, è indicato nei registri di ingresso e uscita (in ordine alfabetico) ove i candidati apponevano le loro firme.

Ma tale modalità, al pari della precedente (in ordine alfabetico), rende *“possibile rintracciare con sicurezza la prova consegnata da ciascun candidato”*, giacchè *“hanno rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione degli elaborati avvenisse nel più stretto anonimato e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l'imparzialità dell'Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato. Né il sistema del ritiro delle buste trova giustificazione alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione”* (**Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**).

1.2. Se possibile ancora più eclatante è ciò che i commissari hanno ritenuto di fare in data 14 settembre 2011.

Non serve ricordare a codesto On.le Collegio ed alla difesa erariale che legge, che le regole dell'anonimato sono volte ad *“ASSICURARE CHE LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO ANONIMATO”* (**Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**).

La Commissione di Messina, tuttavia, non sembra aver chiara tale elementare regola tant'è che, in data 14 settembre 2011, alle ore 8,30, ha *“proceduto all'elencazione in ordine alfabetico delle 1599 schede anagrafiche dei candidati che hanno sostenuto regolarmente la prova in oggetto”*. Già in questo momento, quindi, la Commissione, in ragione del

fatto che il codice segreto è presente sul modulo anagrafica, ha potuto sapere a quale candidato apparteneva quel determinato codice.

In quella seduta, tuttavia, non avveniva alcun abbinamento tra l'anagrafica ed i codici segreti corretti dal CINECA giacchè, stante quanto risulta dal verbale, i lavori della giornata si sono conclusi alle ore 16,30 a completamento della sopra descritta attività.

La Commissione, quindi, in data 14 settembre 2011, **prima che il CINECA correggesse i compiti**, ha nuovamente dichiarato di poter abbinare il codice segreto dei candidati alla loro anagrafica.

Il giorno successivo, sempre alle ore 8,30, la medesima Commissione ha proceduto alla *“creazione di un file contenente i dati anagrafici contenuti in ogni scheda anagrafica compilata con il relativo numero seriale”*. Ancora una volta, però, nessuna correzione è giunta dal CINECA e, quindi, nessun punteggio viene attribuito ai codici segreti che, frattanto, da oltre 48 ore (ma in realtà dal giorno della prova), hanno un nome per tutta la Commissione.

Solo il 16 settembre 2011, sempre alle ore 8,30, avviene l'*“accoppiamento del file contenente i dati anagrafici dei candidati che hanno regolarmente sostenuto la prova e il relativo numero seriale con il file inviato dal Cineca e ricevuto, via internet, dal Presidente della Commissione, contenente i risultati della correzione dei moduli risposta dei candidati”*.

La Commissione, quindi, è documentale, ha platealmente anticipato il momento di apertura delle scatole contenenti le schede anagrafica alle 48

ore antecedenti la ricezione del file di correzione da parte del CINECA.

Era questo, come è sin troppo semplice notare, l'atto di impulso all'esito del quale la Commissione avrebbe dovuto iniziare il procedimento volto all'abbinamento delle anagrafiche con i codici segreti di correzione. È il punto 15 del più volte richiamato allegato 1 al D.M. 15 giugno 2011, infatti, a chiarire come **“le graduatorie sono predisposte dopo aver abbinato i codici dei candidati e relativi punteggi ottenuti in esito alla prova con l'anagrafica in possesso dell'Ateneo”**.

2. Come è noto, dalla *lex specialis* di concorso si evince che i candidati al momento della consegna, in conformità alla normativa applicabile, inseriscano il modulo per la determinazione del punteggio in una busta vuota sulla quale è stampato un codice a barre diverso per ogni candidato.

Il modulo contenente i dati anagrafici – che contiene lo stesso codice a barre, stampato sul modulo valido per la determinazione del punteggio - **invece, va consegnato separatamente rispetto al modulo risposte, al fine di consentire l'identificazione di ogni candidato soltanto successivamente alla correzione degli elaborati**. Il bando, sul punto, prevede espressamente che l'associazione candidato - modulo di risposta debba avvenire soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA di Bologna.

Trattasi di norme evidentemente tese a garantire l'anonimato delle prove e la garanzia di par condicio in sede di correzione che ricalcano quelle nazionali in vigore in materia di pubblico impiego.

A tal fine, già il D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 (espressamente richiamato dal D.M. 15 giugno 2011), recante norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, aveva previsto che *"...al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiori alle dieci unità, potranno*

assistere alle anzidette operazioni. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte..."

Tale disposizione, è stata riprodotta con identico contenuto dall'articolo 14 del Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487.

Con riguardo alla procedura in esame, l'articolo 12 del Decreto Ministeriale del 15 giugno 2011, recante *"definizione, modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale"*, ha disposto che *"... i bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990..."*, con l'ulteriore precisazione che i bandi medesimi *"...definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui*

candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei". L'allegato 1 del medesimo decreto rubricato "Adempimenti e Note tecniche per la prova di ammissione", ha, quindi, previsto che ogni plico consegnato ai candidati contenga "...1) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; 2) i quesiti relativi alla specifica prova di ammissione; 3) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica; 4) un foglio sul quale risultano prestampati: il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; 5) una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido..."; con l'ulteriore precisazione che "...i bandi di concorso, predisposti dagli Atenei devono indicare che lo studente ... al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio; che l'inserimento nella busta del modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova; che la busta contenente il modulo risposte non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun componente della commissione a pena della nullità della prova ...".

Il bando di concorso approvato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Messina del 6 luglio 2011, ha previsto che i candidati al momento della consegna "... dovranno avere cura di non introdurre nella stessa busta la scheda anagrafica ed il modulo esatto

delle risposte in quanto ciò comporta la non correzione della prova da parte del CINECA e quindi l'annullamento della prova ... ", ed inoltre, prevede espressamente che l'associazione al singolo candidato del "modulo di risposta" avvenga soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA.

2. Tali rigorose modalità procedurali, avrebbero dovuto assicurare anche nella prova in questione la segretezza e la trasparenza della selezione e l'anonimato di tutti i candidati.

Ed invece, a differenza di quanto vorrebbe far credere l'Amministrazione, come già accennato, la Commissione, in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la *par condicio*, nella seduta del 5 settembre 2011, ha identificato i candidati, non soltanto alle **ore 8.00, facendo firmare i ricorrenti all'ingresso ed annotando accanto ad ogni firma il numero della sedia assegnato**, ma anche **una seconda volta al momento della consegna dei moduli compilati dopo essersi accertata che vi fosse "la concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica"**.

La copia conforme all'originale dei verbali (che, come è noto, fanno fede fino a querela di falso), infatti, dimostra inequivocabilmente che la Commissione era a conoscenza del numero del test (della busta, dunque) attribuito ad ogni candidato prima che il CINECA correggesse gli elaborati.

E ciò, prima ancora di ottenere copia del documento che si produce, era già, in tempi non sospetti, confermato da moltissimi candidati le cui

segnalazioni erano state inviate all'U.D.U. e che oggi si versano in atti nelle forme delle certificazioni sostitutive di atto notorio che, ove occorra, potranno essere integrate nelle forme dell'art. 63 c.p.a.

Dove e come sarebbe stata rispettata la segretezza e l'anonimato del proprio elaborato, dunque?

La Commissione sapeva tutto dei candidati: come si chiamavano, dove erano seduti, che codice di compito avevano.

Se, tuttavia, non fosse ancora chiaro a chi fosse appartenuto quel determinato compito, alla fine della prova, si è provveduto a chiamare i candidati per la consegna in ordine di sedia; ne deriverà una violazione dei principi di segretezza e anonimato che non è solo in potenza (pur se ciò basterebbe Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**), ma è già consumata in atto in maniera patente.

Non sembrava necessario ricordare, ma ci pare dovuto in ragione delle difese spiegate *ex adverso* in altre occasioni dalla difesa erariale, che *“il principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al contrario, essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali”* (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490).

La chiamata finale in ordine di sedia è, pertanto, solo la chiusura del cerchio grazie alla quale i Commissari hanno chiamato i candidati presenti in ogni aula nell'ordine di sedia risultante dai rispettivi registri, procedendo in quest'ordine preordinato al ritiro delle buste ed alla loro

collocazione all'interno degli appositi contenitori.

La ciliegina sulla torta, infine, è adagiata dalla stessa Commissione che, prima ancora che il CINECA inviasse i codici di correzione (se ne da atto il 16 settembre 2011), aveva già da due giorni (cfr. verbali del 14 e 15 settembre 2011) *“proceduto all’elencazione in ordine alfabetico delle 1599 schede anagrafiche dei candidati che hanno sostenuto regolarmente la prova in oggetto”* (cfr. verbale 14 settembre 2011) e proceduto alla *“creazione di un file contenente i dati anagrafici contenuti in ogni scheda anagrafica compilata con il relativo numero seriale”*.

3. Come già stigmatizzato codesto On.le T.A.R. e dal Consiglio di Stato in merito alla prova del 2006, *“tale modalità di consegna e ritiro delle buste contenenti i moduli validi per la determinazione del punteggio conseguito, ha reso inutili le procedure previste in via generale dal legislatore in relazione ad ogni procedura concorsuale nonché con riferimento alla prova in questione dal Decreto Ministeriale del [15 giugno 2011] e dal bando di concorso, al fine di garantire il rispetto del principio di segretezza e la regola dell'anonimato e della par condicio dei concorrenti, che avrebbero dovuto essere identificati solo successivamente alla conclusione delle operazioni di correzione e di valutazione con la loro verbalizzazione). Il ritiro delle buste e la loro collocazione all'interno dei contenitori nell'ordine risultante dai registri d'aula, infatti, consente a chiunque di associare ogni busta attraverso la sua materiale collocazione, al nominativo di un candidato”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; in termini **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**).

A tal fine invero, basterebbe individuare il numero progressivo di

ciascun candidato nell'elenco alfabetico di ogni aula (ove è annotato il numero della sedia) e contare le buste conservate nei contenitori a partire da quella riposta per prima e fino a quella corrispondente al numero progressivo medesimo (il che è comunque, anche se astrattamente, sufficiente ad incidere sul principio di segretezza e sulle conseguenti regole dell'anonimato e della par condicio, sostanzialmente annullandoli).

A ciò va aggiunto che non sussisteva alcuna ragione idonea a giustificare un tale simile anomalo sistema di ritiro degli elaborati (che avrebbe dovuto invece avvenire, in maniera assolutamente casuale) (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; in termini anche **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672 secondo cui “né il sistema del ritiro delle buste trova giustificazione alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione”**).

4. Si ribadisce che la giurisprudenza, sul punto (***recte proprio sul concorso che ci occupa***), ha precisato che le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicchè, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di “*pericolo oggettivo*”, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il

riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

"Né assume pregio la controdeduzione, per la quale le prove sarebbero state corrette dal CINECA e non dalla Commissione. La regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali "assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore" (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071), onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza" (Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

4.1. Nel caso che ci occupa, peraltro, l'amministrazione si era autolimitata (per le ragioni ampiamente esposte sopra) ritenendo convintamente di applicare la ferrea regola dell'anonimato ed anzi essendo consapevole che, solo per ineluttabili esigenze di bilancio, non avrebbe potuto ancor meglio garantire tale regola (stralciando il numero dal codice a barre così come raccomandato dall'Alto Commissario anticorruzione, cfr. infra par. 6).

Una volta intrapresa la strada dell'autolimitazione e del rigido

rispetto dell'anonimato (nonostante la consapevolezza che si trattasse di esame a quiz a risposta multipla e che la Commissione che avrebbe corretto era diversa rispetto a quella innanzi alla quale la prova si sarebbe svolta), pertanto, non era certo possibile ritrattare la regola prevista dalla *lex specialis* e calpestarla.

Non era consentito a nessuno degli Atenei, stante il fatto che il D.M. 15 giugno 2011 li aveva obbligati al rispetto di determinate regole che gli stessi hanno accettato e addirittura riportato (proprio come l'Ateneo messinese) nei propri bandi di concorso.

“Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225)” (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 21/05/2008, n. 509).

4.2. Proprio in ipotesi di prova concorsuale basata su somministrazione di quiz a risposta multipla, oltre al già richiamato ed autorevole parere del Consiglio di Stato n. 6032/11, anche questo Tribunale ne ha ribadito la rilevanza chiarendo come *“va condiviso il secondo gruppo di motivi di censura, con cui si sottolinea che le operazioni relative alla seconda correzione (successive alla scoperta del presunto errore materiale che avrebbe inficiato solo alcune delle batterie dei tests sottoposti ai partecipanti al concorso), e la conseguente nuova graduatoria, pubblicata in data 26.10.2007, oggetto del presente giudizio, sono state poste in essere successivamente all'apertura delle buste,*

contenenti i dati identificativi dei candidati, dopo la prima correzione, con conseguente violazione del principio della segretezza e dell'anonimato delle prove scritte dei concorsi pubblici” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 gennaio 2008, n. 186).

Non v'è dubbio, quindi, che non c'è giustificazione alcuna per salvare l'Ateneo dal pasticcio commesso. L'anonimato era stato ideato per garantire non solo che nessun membro della Commissione sapesse chi ha redatto quel compito prima dell'abbinamento con l'anagrafica dopo la correzione, ma anche al fine di reprimere ed evitare i numerosissimi ed accertati casi di manomissione postuma dei plichi (con evidente incidenza sulla graduatoria) già altrove avvenuti. Le lungaggini delle complesse indagini (la prova è il decreto di archiviazione depositato figlio di perizie calligrafiche, chimiche sull'inchiostro usato, intercettazioni telefoniche, interrogatori, etc..), infatti, dimostrano come sia assai difficile smascherare le organizzazioni criminali capaci di tali atti, ragion per cui solo attraverso il complesso sistema di garanzie si può tentare di ridurre al minimo i rischi di inquinamento delle prove. Calpestarlo deliberatamente (per di più giustificandosi) è assai grave.

*

5. Si è già visto come, il Consiglio di Stato, ha confutato le difese dell'Ateneo circa l'irrelevanza del vizio, negli anni passati, chiarendo che non *"assume pregio la controdeduzione, per la quale le prove sarebbero state corrette dal CINECA e non dalla Commissione” (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).*

In disparte le successive considerazioni, a chi scrive, sembra già decisivo un dato di fatto inconfutabile: la Commissione ha confessato (con

i verbali che fanno fede fino a querela di falso) di aver verificato **“la concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica”** al momento della consegna del compito e, quindi, prima che il compito fosse corretto dal CINECA.

E ciò è assolutamente contrario a quanto previsto dalla *lex specialis* di concorso che, a differenza di quanto forse pensino all'Ateneo di Messina, è stata scritta da soggetti ben consapevoli del fatto che la Commissione che corregge i test sarà diversa da quella di Ateneo. Nonostante tale consapevolezza, e per le ragioni che più diffusamente verranno chiarite anche in discussione orale, il MIUR ha deciso di stabilire un complesso e costoso procedimento di garanzia dell'anonimato che, nella specie, è stato calpestato a quanto si legge persino in maniera consapevole.

6. Le ragioni di tale necessità sono molteplici.

Tale procedura concorsuale, infatti, è caratterizzata dalla peculiare situazione per cui esiste un solo elaborato in originale che viene consegnato dapprima alla Commissione di Messina, in seguito al CINECA per la correzione automatizzata, successivamente torna a Messina ove viene abbinata all'anagrafica che sempre è rimasta in possesso della Commissione di Ateneo.

Il candidato, dunque, avrà scarse (e costosissime) possibilità di contestare la paternità dell'elaborato che la Commissione gli attribuirà giacchè assolutamente spuntati sono gli strumenti che questi (il candidato) ha a disposizione per contestare l'apposizione, o meno, di una crocetta sul proprio compito.

Giusto per restare su argomenti a tutti più familiari, a differenza dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, ove l'eventuale sostituzione di un elaborato con un altro potrebbe essere smascherato da perizie calligrafiche, qui siamo innanzi a schede a risposta multipla ove vi è da apporre semplicemente delle croci difficilmente attribuibili a questo o a quel soggetto.

Dal decreto di archiviazione del G.I.P. di Roma a seguito di una indagine condotta sulla gestione del test di ammissione a Medicina presso l'Ateneo di TOR Vergata, si evince che solo all'esito di una complessa (e costosissima) indagine peritale si è potuto avere “conferma” di *“un’inquietante serie di anomalie (...), quali, a mero titolo di esempio: a) un’eccezionale numero di ripensamenti e correzioni delle risposte da parte di molti candidati, con elevata percentuale di risposta esatta a correzione di quella errata (superiore al 90% nei primi 30 classificati); la costante e singolare utilizzazione, per tali correzioni, del modulo con le risposte da correggere anziché del modulo di riserva a disposizione dei candidati; c) il frequente uso, per la correzione, di una penna diversa da quella utilizzata per la compilazione del modulo (il 40% dei casi presi a campione dal perito), e ciò nonostante una pluralità di candidati – i cui elaborati presentavano l’uso di più penne – abbia dichiarato di aver utilizzato un’unica penna”*.

Proprio sulla base di tale consapevolezza – nota ai membri della commissione numero chiuso che ha redatto le modalità di partecipazione ai test anche a seguito di altre (oltre a quella citata) indagini della Procura della Repubblica su accertate manomissioni postume dei test già consegnati e le raccomandazioni dell'**Alto Commissariato per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di**

illecito nella pubblica amministrazione (in atti) – si è stabilito di garantire in maniera ferrea l'anonimato. Solo così si sarebbe quanto meno avuta la garanzia che l'eventuale intercettazione di uno o più plichi da parte di commissari, vigilantes o candidati stessi, al fine di dolosamente manometterne il contenuto, sarebbe stata seriamente più ardua.

Si pensi, a tal fine, che l'Alto Commissariato ha addirittura raccomandato di *“espungere dal codice a barre utilizzato per l'abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati il numero riportato in calce. Questo per evitare che il candidato ne prenda nota e lo comunichi ad operatori fraudolenti che attraverso quel numero possano risalire all'elaborato”*³. A Messina non solo il candidato sapeva il suo codice, ma lo conoscevano tutti gli addetti ai lavori al momento della consegna della prova e, cosa di non poco conto, tutti potevano sapere (grazie alla consegna in ordine di sedia) esattamente dove fosse il plico da (fraudolentemente) manomettere.

Sono elementi decisivi da considerare ove si pensi che, in mancanza dell'identificazione e dell'abbinamento sin dall'ingresso, i commissari sapevano persino il banco di allocazione di quel compito su cui “incidere”, quindi il settore, quindi ancora la scatola ove verrà contenuto.

La gestione della prova a Messina, pertanto, per quanto confessato, garantiva esattamente l'opposto: ogni commissario, ogni *vigilantes*, ogni addetto alla sicurezza sapeva a quale candidato corrispondeva quel determinato codice busta e, grazie alle modalità di

³ Tale raccomandazione non potè essere messa in pratica stante gli esorbitanti costi che dovevano fronteggiarsi per acquistare lettori capaci di leggere i codici senza i numeri che il Commissario aveva correttamente suggerito di togliere.

consegna, conosceva persino dove fosse custodita.

Ciò solo, dunque, è già tranciante e sufficiente per l'accoglimento del ricorso.

6.1. Come ben sintetizzato da codesto On.le T.A.R. e dal Consiglio di Stato, non vi è, in ogni caso, alcuna valida giustificazione per comprendere la scelta della Commissione di agire con le modalità sopra descritte.

Scoraggiare lo scambio di plichi tra diversi candidati è, ad esempio, sostanzialmente inutile (recte, non consentito e illegittimo) se vi si provvede con tali modalità (che, come detto, calpestando il rispetto dell'anonimato).

Si tenga conto, infatti, che l'atteggiamento doloso (come detto, scambio di buste tra candidati) che mira a smascherare la Commissione di Messina è, in realtà, di trascurabile verifica, proprio per le altre garanzie che si è cercato di mettere in campo. Dividendo i candidati tra le diverse aule (18) sulla base dell'età anagrafica è sensibilmente ridotta la possibilità che il candidato truffaldino si porti dietro il “genio” compagno di ventura che ha il compito di fare per esso il test. Tale furbetto, infatti, dovrebbe trovare un “genietto” della sua stessa età (non del suo stesso anno ma del suo stesso mese di nascita stante la moltitudine dei pretendenti) che non aspira, in realtà, al concorso. I gemelli, inoltre, vengono separati. Per carità, in astratto è una ipotesi trascurabile ma possibile, ma certamente per le cautele adottate in seno alla normativa ministeriale, trascurabile e non necessitante di ulteriore tutela rispetto a quelle previste dal D.M. Soprattutto, in verità, se ciò comporti il calpestarne delle altre (l'anonimato, appunto).

È sin troppo scontato, in ogni caso, che centinaia di migliaia di euro per l'organizzazione di una prova di tal guisa siano stati spesi proprio per assicurare una certissima vigilanza che non consenta, ad esempio, tali scambi di plichi. E va da sé, dunque, che non possa essere accettato che ci si arroghi il diritto di calpestare la garanzia di anonimato provando a garantire meglio altri interessi che, poi, a ben vedere non ha garantito affatto.

Insomma se la Commissione di Messina fosse stata così illuminata da violare (perché così palesemente è stato fatto) la regola dell'anonimato stabilita dal D.M. 15 giugno 2011 e cardine di tutti i concorsi pubblici, per salvaguardare chissà quali altri interessi (pubblici si intende), che a chi scrive sfugge come si possano così comunque ulteriormente tutelare, ha omesso di renderlo noto con il verbale del 5 settembre 2011 (o con altri successivi o precedenti) che, anche in tal caso, è depositato in atti in copia autentica.

E ciò fantasiosamente ammettendo che l'Ateneo messinese potesse applicare regole diverse rispetto a quelle previste dal D.M. 15 giugno 2011 e dallo stesso bando di concorso del 6 luglio 2011 che tale fonte richiama. E che, ancora, tale metodo, senza alcuna violazione delle regole di concorso, dimostrasse di garantire ancora di più i principi di trasparenza, *par condicio* e legalità della procedura. Ma così evidentemente non è stato trattandosi, a ben vedere, di un aggravamento non consentito del procedimento e che, per di più, ha dato vita a violazioni gravissime del principio dell'anonimato.

È scritto a chiare lettere nel D.M. 15 giugno 2011 e ribadito

persino nel video informativo presente sul sito web accessoprogrammato.miur.it che il compito è annullato ove pervenga al CINECA unitamente alla scheda anagrafica. Ebbene tutti i compiti di Messina sono giunti al CINECA, trasportati dal R.U.P. stesso o dal suo delegato, unitamente a tutte le anagrafiche giacchè queste (e, dunque, l'abbinamento codici – candidato) erano in (astratto) possesso di tutta la Commissione e, dunque, deve ritenersi scontato, anche del R.U.P.

In ragione dell'accertata violazione dei principi e delle norme indicate nell'epigrafe del motivo, *“va riconosciuto altresì il diritto de[i] ricorrent[i] all'ammissione ed all'iscrizione al primo anno del Corso di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione), con l'annullamento della graduatoria “limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea” (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528). In senso conforme, il Consiglio di Stato secondo cui "sotto questo profilo, dunque, il ricorso è fondato e la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia (...) L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso esime dall'esame degli altri motivi, all'accoglimento dei quali i ricorrenti avrebbero perduto ogni interesse".*

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO

**DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 15 GIUGNO
2011 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3,
4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA
DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI
TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE
PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ,
TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

La segretezza e l'anonimato della prova è stata altresì violata in quanto, sempre in documentale aderenza a quanto risulta dai verbali, i commissari hanno provveduto alla verifica della "concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica" e "hanno POI verificato la chiusura del modulo risposte".

Per quanto risulta, quindi, la Commissione, in espressa violazione dell'allegato I al D.M. 15 giugno 2011, ha provveduto alla verifica della concordanza prima della chiusura della busta e, soprattutto, vi ha provveduto solo dopo tale adempimento e *motu proprio*.

La *lex specialis*, invece, dispone che "lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato al CINECA per la determinazione del punteggio provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura".

E ciò, per tutte le ragioni già esposte con il precedente motivo che qui devono intendersi trascritte, è evidentemente illegittimo non potendo consentirsi alla Commissione di visionare non solo il codice segreto abbinandolo all'anagrafica, ma anche il vero e proprio modulo risposte che

deve, invece, essere consegnato in busta chiusa a cura dello studente.

“La mancata chiusura, mediante incollatura, della busta contenente le generalità del candidato che ha partecipato alle prove scritte di un pubblico concorso, comporta la violazione del principio dell'anonimato delle stesse prove e del principio della par condicio dei concorrenti; pertanto deve ritenersi illegittima la procedura concorsuale se la commissione abbia preso in esame e valutato elaborati di candidati che avevano presentato aperta la busta” (T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 27 gennaio 2006, n. 34). Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, la procedura concorsuale deve, in tale ipotesi, essere dichiarata illegittima *“anche se nel verbale si sia fatto constare che la commissione ha preso visione del nominativo dei detti concorrenti dopo la revisione degli elaborati”* (Sez. I, 10 luglio 1978, n. 1893).

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 12 DELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 15 GIUGNO 2011.

1. Come anticipato in premesse, il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione (cfr. riscontro del Responsabile del CINECA Alvisi all'istanza d'accesso 29 settembre 2011).

Trattasi di vizio di gravità inaudita che, nel caso che ci occupa, è reso (se possibile) ancora più evidente ed importante dalla circostanza che la Commissione di Messina avesse “messo mani” alle

anagrafiche almeno due giorni prima (14 settembre 2011) rispetto a quando si da atto dell'esistenza del "file inviato dal Cineca e ricevuto, via internet, dal Presidente della Commissione, contenente i risultati della correzione dei moduli risposta dei candidati" (cfr. verbale del 16 settembre 2011). Nessuno, quindi, rimanendo nel rigore delle fasi procedurali amministrative imparate sui banchi dell'Università, può sapere quando il CINECA ha corretto e con che modalità e quando la Commissione di Messina ha conosciuto della correzione inviategli.

A ben vedere nessuno può sapere cosa è successo dopo le ore 18,30 del 5 settembre 2011 quando la Commissione di concorso ha dato atto che *"alle ore 18.30 tutti i pacchi e i plichi oggetto della prova sono stati consegnati al Dott. Gennuso, responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali"*.

E ciò nonostante tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto una indicazione vincolante *ad hoc*. Si legge nell'allegato 1 al D.M. 15 giugno 2011 che *"è affidato altresì al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione"* e che *"la rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione"*

di appartenenza” (cfr. artt. 2 e 12, all. 1, D.M. 15 giugno 2011).

2. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'ideale rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645).

Nel caso che ci occupa, inoltre, trattandosi di un pubblico concorso *“la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell'ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione della P.A.: uno di questi è rappresentato proprio dalle sedute delle Commissioni di gara (...), la cui attività, oltre a tradursi in atti valutativi e non, si svolge in ambiti logistici e temporali la cui indicazione assume decisiva rilevanza proprio in vista dell'osservanza dei suesposti principi di trasparenza ed imparzialità”* (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità che inficia radicalmente la valutazione della prova di parte ricorrente.

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all’ulteriore principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

3. Tanto premesso, non è dubitabile che l’assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull’attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova.

Non v’è dubbio, inoltre, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione, che l’attività posta in essere da quest’ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame, per le quali avrebbe dovuto darsi contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione del giudizio di collocazione in posizione non utile del ricorrente

storicizzando, in forma sintetica, in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la *“verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”*, e cioè requisito *“richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”* (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 15 GIUGNO 2011. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal

CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 15 giugno 2011.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. 15 giugno 2011 onerava *“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)”*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti. L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo terminata con la consegna *“di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova”* al *“responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali”*.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi, sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che al CINECA nessun verbale è stato redatto (cfr. riscontro del Responsabile del CINECA Alvisi all'istanza d'accesso 29 settembre 2011) e, in una certa data, si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli (quando?) all'Ateneo che né curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento).

Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2 e 12 dell'Allegato 1 del D.M. 15 giugno 2011 delle determinazioni della Commissione, quest'ultima e/o il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

Ma così non è stato fatto, non essendovi, neanche sul punto, alcuna verbalizzazione.

Non v'è dubbio, dunque, che *“laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell'arco temporale intercorrente tra la [consegna e la correzione], non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell'ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e*

buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide” (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 12 DELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 15 GIUGNO 2011.

1. Il vizio di verbalizzazione è, assai rilevante, anche con riguardo al comportamento dell'Ateneo di Messina.

Come già chiarito e come più approfonditamente si chiarirà la Commissione di Messina ha redatto un verbale riepilogativo con il quale ha dato atto di ciò che le sottocommissioni d'aula (18) avrebbero svolto. Le vicende occorse il giorno della prova, invece, sono rintracciabili nei 18 verbali redatti dalle sottocommissioni.

Dopo la chiusura di tali operazioni di concorso (5 settembre 2011 ore 18.30), tuttavia, nulla è dato sapere circa l'attività della Commissione, almeno sino al 14 settembre 2011. Si da solo atto che *“alle ore 18.30 tutti i pacchi e i plichi oggetto della prova sono stati consegnati al Dott. Gennuso, responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali”*. Poi nulla più sino al 14 settembre 2011, quando prima ancora di ricevere il file di correzione dal CINECA, si da atto di aver *“proceduto all'elencazione in ordine alfabetico delle 1599 schede anagrafiche dei candidati che hanno sostenuto regolarmente la prova in oggetto”*.

È impossibile, quindi, verificare se la Commissione di Messina abbia provveduto a curare tutti gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* (All. 1 D.M. 15 giugno 2011, art. 11) dopo le ore 18,30 del 5 settembre e sino al 14 settembre successivo.

art. 11) “Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettere a) ed eventualmente quello di cui alla lettera d). Le Università con sede nelle Isole, tenuto conto delle oggettive difficoltà delle vie di comunicazione, sono autorizzate alla consegna del materiale sopra indicato, entro le 24 ore successive alla conclusione di ogni singola prova di ammissione.

art. 14) Le Università, all'avvenuta ricezione dei risultati delle prove, provvedono al ritiro, presso la sede del CINECA, dei moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti”.

Il medesimo D.M. (art. 12), inoltre, onera le Università affinché **“i bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento”**.

Anche l'art. 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, espressamente richiamato dal D.M. 15 giugno 2011, d'altra parte, chiarisce che ***“di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”***. Lo stesso D.P.R., poi, pone un principio di scontata cautela disponendo che ***“i pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi***

diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte”.

Nella specie, come anticipato, alcuni verbali mancano del tutto (quelli da redigere tra il 5 e il 14 settembre 2011), altri (14, 15, 16, 19, 20 e 21 settembre 2011) appaiono non idonei rispetto alla previsione di legge (art. 8 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686) essendo sottoscritti dal solo Presidente e (solo in qualche caso) dal Segretario anziché **“da tutti i commissari e dal segretario”**.

2. Cosa abbia fatto in una settimana intera la Commissione, poi, non è dato sapere. In TUTTI gli Atenei d'Italia, infatti, tale attività di abbinamento è svolta in un'unica seduta e, a memoria di questa difesa, non si è mai prolungata per una settimana intera.

Ci si chiede quali siano state le misure di vigilanza e di controllo di oltre 2000 compiti in tali sette giorni in cui, per il ritardo nella pubblicazione della graduatoria, tutti avevano cognizione che gli stessi erano “fermi” all'Università di Messina. L'applicazione dei principi in materia di concorsi pubblici doveva indurre l'Ateneo all'immediato abbinamento dei codici, **al massimo nelle 24 ore**.

Non è un caso che l'Allegato 1 del D.M. del 15 giugno 2011 preveda che *“ogni università...nella stessa giornata”* consegni al Cineca (il consorzio deputato alla correzione delle prove) i compiti per le correzioni e che il DM stesso preveda per le *“Università con sede nelle Isole, tenuto conto delle oggettive difficoltà...”* il termine massimo

(“entro”) delle “24 ore successive.”

Lo stesso termine delle 24 ore è previsto nel DPR 686/1957 all'art. 7 mentre l'Ateneo ha prolungato l'abbinamento per una settimana!

Del resto la giurisprudenza (**proprio sui concorsi per l'accesso alle facoltà a numero chiuso che ci occupano**) ha precisato che le norme in subjecta materia ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni, né dei candidati, né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, **bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui le garanzie sulla non alterabilità delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicchè, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento o la lesione si sia effettivamente verificata, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di “pericolo oggettivo”**, in quanto non è assolutamente possibile accertare se l'alterazione sia o meno avvenuta con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, sia o meno avvenuta ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071; da ultimo Sez. II, 6 ottobre 2011, n. 3671).

E i verbali, sul punto, tacciono del tutto. Non v'è dubbio che tali

lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'atto verbalizzato riguardando *“aspetti dell'azione amministrative la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza”* dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI.

Al di là di quanto già eccepito con i precedenti motivi di ricorso, le vicende brevemente esposte in punto di fatto avrebbero dovuto indurre il Rettore a procedere all'annullamento del diniego di ammissione dei ricorrenti.

Stante quanto appare dai verbali di concorso e confermato dalle numerose dichiarazioni sostitutive che si sono depositate e che, ove occorra, potranno essere sostituite e/o integrate nelle forme dell'art. 63 c.p.a., la prova presso l'Ateneo di Messina, almeno in alcuni padiglioni, è iniziata con notevole ritardo rispetto all'orario fissato a livello nazionale dal Ministero al fine di evitare che fughe di notizie potessero favorire (i candidati di) questa o quella sede.

I candidati sono stati suddivisi in ben 18 padiglioni ma, non in tutti, la prova è iniziata alla stessa ora. Nei padiglioni A, C, E, Q la prova risulta iniziata regolarmente alle ore 11,00. In tutti gli altri padiglioni, invece, la prova inizierà solo con quaranta minuti di ritardo quando nel resto d'Italia si è già a metà percorso.

Padiglione	Ora inizio
A	11.00
B	11,40
C	11.00
D	11,40
E	11.00
F	11,40
G	11,40
H	11,40
I	11,40
L	11,40
M	11,40
N	11,40
O	11,40
P	11,40
Q	11.00
R	11,40
S	11,40
T	11,40

L'accertato clamoroso ritardo e la differenza tra i diversi padiglioni è elemento troppo importante per essere trascurato. Possibile (per non dire probabile) che i testi delle prove siano stati divulgati a soggetti in qualche modo interessati prima della rituale apertura delle buste.

Il fatto che, in quattro settori, la prova sia iniziata prima rispetto a tutti gli altri, inoltre, può voler dire che, in tutti gli altri padiglioni, si sia potuto beneficiare di una qualsiasi informazione sulle domande somministrate e, grazie a ciò, si sia comunque potuto riflettere con più attenzione su un argomento. I candidati dei padiglioni con inizio alle ore 11,40, peraltro, prima dell'inizio della prova potevano serenamente parlare e comunicare tra di loro (ad esempio per confrontarsi sulla soffiata ricevuta) e usare i servizi igienici comuni.

Un'ipotesi che, oltre a violare i principi generali di imparzialità e

trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

1. L'art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2011/2012, con D.M. 15 giugno 2011, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere "*contenuto identico sul territorio nazionale*" e si dovessero celebrare nella stessa data.

In conformità a quanto stabilito dal citato decreto ministeriale, peraltro, il bando predisposto dall'Ateneo messinese faceva "*divieto ai candidati di tenere con sè, durante la prova, borsa o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari e altri strumenti e non [...] perme[tt]eva ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente oppure per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri*".

Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tendeva a garantire, oltre alla par condicio tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

In maniera più concreta, il sistema tendeva ad assicurare "*la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova*, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle

*prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, **mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi***" (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

L'elemento della segretezza, "attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti" (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

Nella specie, di contro, è accertato che in quasi tutti i padiglioni la prova sia iniziata con 40 minuti di ritardo rispetto a tutte le altre sedi d'Italia. In altri, invece, sempre su Messina, è iniziata regolarmente. "E' questa una circostanza idonea 'ex se' a rendere illegittima la procedura concorsuale 'de qua'; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione, vi è la concreta possibilità [che qualche candidato, più fortunato di altri, abbia conosciuto, n.d.r.], in anticipo, il contenuto della prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sè la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità" (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dinanzi richiamata, non occorre che in concreto sia stata provata l'effettiva "soffiata", "essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti", di aver ricevuto delle informazioni

riservate e segrete sulla prova; *“elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale”* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

La *“singolarità dei dati evidenziati”*, in ragione del fatto che la media di punteggio si è sollevata di ben 2 punti rispetto all'anno passato, aumenta il ragionevole dubbio che una qualche soffiata sia potuta davvero arrivare, in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia viene effettuata con decreto ministeriale *“sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* (art. 3, 1° c., lett. a); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, *“tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio”* (art. 3, 1° c., lett. b).

La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base *“a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3)*

personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza" (art. 3, 2° c.).

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione “*dell'offerta potenziale del sistema universitario*”, è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un'adeguata istruttoria svolta a livello locale.

Negli anni passati facevamo notare come la valutazione dell'offerta potenziale effettuata dall'Università di Messina era il risultato di un'istruttoria del tutto approssimativa e conduceva a conclusioni assolutamente illogiche, giacchè, pur essendo aumentate, rispetto all'anno 2002, le dotazioni organiche complessive a disposizione dell'Ateneo, venivano stimati (**quest'anno sono 10 in meno**) n. 5 posti in meno rispetto a quell'anno (per l'anno accademico 2002/2003, infatti, furono banditi 200 posti + **30 per gli extracomunitari**) e, pur essendo rimaste identiche le dotazioni organiche ed il rapporto docenti – studenti,

rispetto agli anni passati, il contingente delle matricole è diminuito del 10% (20 unità).

Il paradosso assume ancor più rilievo ove si consideri che tale decurtazione di **ben 20 (venti) posti è unica in Italia pur essendo aumentato del 20% il contingente di posti totale fissato a livello nazionale.**

E' sufficiente porre a confronto le deliberazioni relative agli anni 2002 (230 ammessi), 2008 (245 ammessi), 2009 (225 ammessi) e 2011 (200), (che si producono) per rendersi conto che:

- le 55 aule disponibili (di cui 4 oltre 200 posti e 2 sino a 200 ad uso ESCLUSIVO) vengono adesso ritenute sufficienti ad accogliere appena 200 studenti, mentre nove anni fa si riteneva di poterne ospitare, in sole 9, ad uso parziale, ben 220;

- i 153 posti-laboratorio reperiti adesso sono ritenuti sufficienti per consentire il tirocinio allo stesso numero di studenti che sette anni fa lo svolgevano in 116 posti-laboratorio.

Non pare necessario soffermarsi a commentare ulteriormente tali dati, essendo evidente che quali che siano le risorse effettivamente disponibili, la Facoltà non intende iscrivere al primo anno più di 200 studenti (extracomunitari a parte).

2. La contraddittorietà e l'arbitrarietà delle scelte di Ateneo di immatricolare un numero irrisorio, rapportato a imponenti dotazioni strutturali uniche in Italia, di matricole, appare evidente innanzi al confronto con l'istruttoria svolta dall'Ateneo catanese. Trattasi di

comparazione assai rilevante anche in ragione del fatto che trattasi di Università della stessa Regione giacchè, ai sensi della Legge n. 264/1999, il MIUR annualmente individua, su base regionale, il numero chiuso riferito all'offerta di ciascun ateneo.

Dall'analisi del potenziale formativo dell'Università di Catania per l'anno in corso, in particolare, si scopre che, sulla base di una sostanziale corrispondenza degli altri fattori in cui Messina è sempre in testa largamente, Catania - che ha appena 600 posti letto (a Messina sono 872) - è ritenuta idonea per immatricolare ben 318 studenti (+ 115 rispetto a Messina).

Messina ha 55 aule disponibili (di cui 4 oltre 200 posti e 2 sino a 200 ad uso ESCLUSIVO). Catania non ha nessuna aula ad uso esclusivo e ne sfrutta, in tutto, 53.

	MESSINA (200 posti)	CATANIA (318 posti)	DIFFERENZE
ANNO	2011	2011	2011
AULE	55**	53*	MESSINA + 2
POSTI LETTO	872	600	MESSINA + 272
DOCENTI	192	170	MESSINA + 22
RICERCATORI	165	161	MESSINA + 4
LABORATORI	153°	164°	CATANIA + 11
AMMESSI	200	318	CATANIA +108
* di cui SOLO 1 ad uso parziale superiore a 200 posti			
** di cui 4 oltre 200 posti e 2 sino a 200 in USO ESCLUSIVO			
° di proprietà			

Ove, come non v'è ragione di dubitare, il procedimento seguito a Catania sia corretto, è di immediata evidenza che le potenzialità strutturali di Messina consentirebbero di superare abbondantemente le 400 matricole

ammissibili. Il procedimento di determinazione del numero degli iscrivibili è quindi un mero arbitrio che nulla ha a che vedere con la copertura legislativa che, ove correttamente seguita, può comprimere il costituzionalmente tutelato diritto allo studio.

3. Ancora più macroscopicamente errata è l'istruttoria dell'Ateneo resistente ove raffrontata rispetto all'Ateneo di Palermo (300 posti ex D.M. 3 luglio 2009 come Catania oggi 400 posti dopo averne avuti ben 418 posti ex D.M. 21 ottobre 2010).

La contraddittorietà e l'arbitrarietà delle scelte di Ateneo di immatricolare un numero irrisorio, rapportato a imponenti dotazioni strutturali uniche in Italia, di matricole, appare evidente innanzi al confronto con l'istruttoria svolta dall'Ateneo palermitano. **Trattasi di numeri alla portata di tutti e di immediata evidenza: l'Ateneo di Palermo, infatti, senza aggiungere una sedia alle proprie dotazioni è passato da 300 posti di cui al D.M. 3 luglio 2009 a 418 del D.M. 21 ottobre 2010!**

L'Ateneo con il più alto aumento percentuale dei posti in Italia che oggi è divenuto il secondo in Italia per numero di posti banditi, dovrebbe pensarsi - in un sistema razionale e che dimostri di funzionare - che abbia aumentato le proprie risorse per meritare un incremento così esorbitante. Ed invece è tutto l'opposto. Dall'unica deliberazione che ci è stata fornita (quella di quest'anno) si evince che il Preside ha relazionato al Consiglio di Facoltà (in data 25 marzo 2010) evidenziando che *“rispetto all'a.a. 2009/2010, le risorse umane (docenti, tutors, assistenti di tirocinio,*

etc..) e strutturali (posti letto, riuniti odontoiatrici, aule laboratori, postazioni informatiche, biblioteche, riviste scientifiche, volumi ed attrezzature didattiche a disposizione degli studenti), di proprietà ed in convenzione, hanno subito modificazioni a causa di pensionamenti e della razionalizzazione della rete ospedaliera prevista dal Piano sanitario regionale. Allo stesso modo, le risorse finanziarie a disposizione della Facoltà si sono ulteriormente ridotte (vedi budget per ruoli, docenti a contratto per personale tecnico amministrativo etc..). Considerando che la procedura informatizzata seguita negli a.a. precedenti con l'utilizzo di apposite schede CINECA, non è stata ancora attivata dai competenti uffici dell'Ateneo, si ritiene opportuno, onde evitare possibili penalizzazioni nella programmazione degli accessi, sia a livello locale che nazionale, di proporre sostanzialmente lo stesso numero di posti dell'anno passato con un aumento di circa il 10% (...); ciò per andare incontro alle richieste del SSN”.

Vi è la prova documentale, dunque, che il più alto aumento in Italia (+ 40% rispetto al D.M. 3 luglio 2009) è avvenuto grazie all'apprezzabile e “tangibile sforzo” di un Ateneo ove le risorse sono dichiaratamente diminuite rispetto all'anno precedente. E ciò dimostra in maniera inequivocabile che il numero di ammissibili è una vera e propria farsa all'esito della quale il *quantum* finale è letteralmente “sparato” (è confessato che non si è fatta neanche istruttoria non essendovi ancora le schede del CINECA) senza alcun riferimento rispetto ai parametri di legge (n. 264/99) ed anzi in dichiarata violazione della stessa.

Perché, dunque, pur se le strutture siano diminuite, in tale Ateneo i posti siano divenuti 418 mentre all'Ateneo di Messina che ha strutture

superiori a Catania che bandisce 315 posti addirittura meno, ex D.M. 3 luglio 2009, ne bandiva Palermo, non si è fatto quanto meno lo stesso ed anzi si stimano meno posti (218 in meno) avendo strutture maggiori?

Proprio in un caso identico a quello che ci occupa è stato chiarito che "non appare giustificato, sia in relazione alle capacità ricettive della Università di (...), sia in relazione alle necessità del sistema sanitario nazionale, il mancato aumento dell'offerta formativa per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2009/10" (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, ord. 14 aprile 2010, n. 229).

Sul punto, delibando doglianze analoghe a quelle di cui sopra, è stato chiarito proprio da codesto On.le T.A.R. che, "quanto al fumus boni juris, il ricorso non appare manifestamente infondato nella considerazione che l'Università ha formulato un'offerta formativa inferiore alle capacità delle strutture universitarie idonee ad accogliere un maggior numero di studenti" (Sez. III bis, ord. 16 aprile 2010, n. 1688; in termini anche T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, ord. 25 febbraio 2010, nn. 465 e 471 secondo cui "il ricorso presenta profili di fondatezza alla luce (...) dei motivi di ricorso relativi alla procedura di individuazione del numero dei posti" e T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, ord. 14 aprile 2010, n. 229, proprio in punto di istruttoria si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, ord. 30 luglio 2010, n. 3785).

4. Come se non bastasse, inoltre, pur dimenticando le discrasie inerenti le dotazioni organiche, appare evidente che il procedimento che porta alla determinazione dei posti disponibili presso l'Ateneo appaia

“vuoto” nei contenuti e “fittizio” nei risultati.

In particolare è opportuno ricordare che, nei tre anni passati - 2008/09 (D.M. 2 settembre 2008), 2009/10 (D.M. 5 novembre 2009), 2010/2011 (D.M. 21 ottobre 2010) – l'Ateneo di Messina, dopo aver chiesto l'attribuzione di soli 200 posti ha avanzato richiesta di aumento di ulteriori 20 posti.

4.1. Nel 2008/2009, a fronte di una iniziale richiesta di posti eguale addirittura superiore a quella di quest'anno (200 + 25), **a concorso già bandito**, il Rettore dell'Università di Messina “**alla luce della rilevazione del fabbisogno nazionale**, relativo alla professione di medico chirurgo per l'anno accademico 2008-2009, effettuata dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992 e successive modifiche”, presentò al M.I.U.R. una richiesta di ampliamento del proprio contingente di posti. Alla luce del medesimo presupposto (“*lo stimato fabbisogno nazionale*” e “*le strutture di Ateneo disponibili*”), che aveva portato alla iniziale richiesta di soli 200 posti (a marzo 2008) l'Ateneo resistente si determinò (ad agosto del medesimo anno) a chiederne, in seguito, 220 (*sic!*).

4.2. Nel 2009/2010, però, la stima del contingente degli “*immatricolabili*” torna, inspiegabilmente, ai 200 posti appena 10 mesi prima ritenuti insufficienti. Ma le “*comiche*” non finiscono qui. Anche quell'anno, (stavolta) a graduatoria e primo scorrimento già pubblicato, viene convocato un consiglio di facoltà dal quale “*uscirà*” la richiesta di ampliamento dei posti già assegnati. Tali posti sono stati concessi con D.M. 5 novembre 2009.

Con la deliberazione 1 ottobre 2009, infatti, in ragione della comunicata possibilità da parte del MIUR di *“ampliare l’offerta formativa”*, il Consiglio di Facoltà ha deliberato all’unanimità di *“incrementare il numero di posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia nella misura del 10% rispetto a quanto previsto”*.

4.3. Il copione si ripeterà anche l’anno passato (2010/2011). Stavolta, dopo la stima di soli 200 posti, a seguito della nota MIUR 17 settembre 2010, gli ammissibili arriveranno nuovamente a 220 oltre 25 posti extracomunitari.

4.4. Quest’anno, in mancanza della richiesta di aumento dei posti da parte del MIUR, la paradossale istruttoria dell’Ateneo è ancora una volta messa a nudo. A graduatorie affisse e posti degli extracomunitari scontatamente vacanti (sono definitivamente 18 su 20) si richiede, *“un ampliamento dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui in oggetto nella misura del 10%, equivalente per questo Ateneo a n. 20 posti per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e a n. 2 posti per Odontoiatria”* (cfr. nota 26 settembre 2011, prot. n. 48444).

Il MIUR, allo stato, ha tacitamente denegato l’ampliamento.

5. Sarebbe forse il caso di chiarire al MIUR prima ed all’Ateneo messinese poi, allora, che le due fasi di stima del contingente previste dalla Legge sono parallele ed autonome l’un l’altra. L’Ateneo, infatti, avrebbe dovuto stimare il proprio potenziale massimo già dal maggio dell’anno in corso e, eventuali tagli rispetto ai posti richiesti, avrebbero dovuto avvenire

in sede ministeriale sulla base di altri (peraltro illegittimi, come si vedrà *infra*) fattori. Che senso ha che la stima delle strutture, dei docenti e dei tutors di Ateneo venga aumentata innanzi alle comunicate “*possibilità*” offerte dal MIUR?

Che senso ha, per l'anno che ci occupa, impedire a (almeno) 20 studenti (potrebbero essere, numeri alla mano, 200) di coronare il sogno di una vita perché non si è fatta nessuna istruttoria in sede di consiglio di facoltà?

Le strutture ci sono o non ci sono, non possono essere sufficienti per 200 studenti comunitari a maggio 2011 e 220 a settembre 2011, senza che nulla cambi, dopo.

6. Che le strutture vi siano è un dato notorio. La Facoltà di Medicina ha il più alto numero di docenti rapportato agli studenti. In Italia è seconda solo all'Ateneo di Napoli Federico II. Il Policlinico è, letteralmente, una struttura immensa. 55 aule disponibili (di cui 4 oltre 200 posti e 2 sino a 200 ad uso ESCLUSIVO), 153 posti laboratorio, 872 posti letto in loco. Chi li ha questi numeri in Italia?

La prova più lampante di come l'Ateneo sottostimi all'invero simile i propri numeri è data dall'esperienza degli anni passati a seguito di importanti riammissioni di pretendenti medici in sede giurisdizionale.

A fronte dei numerosissimi riammessi in sede giurisdizionale, il Corso di Laurea non ha subito alcun malfunzionamento né vi è stato alcun calo della qualità dell'insegnamento, nonostante vi siano stati oltre 80 studenti in più.

L'organizzazione didattica che ben si è data in quell'occasione per fronteggiare gli oltre 80 riammessi in sede giurisdizionale la Facoltà, infatti, ha consentito a tutti gli studenti di seguire senza difficoltà tutti i corsi.

Più in particolare si vedano gli insegnamenti del **primo semestre** ove tutti i corsi sono divisi in due canali (**A** per studenti A-L e **B** per quelli M-Z) di 140 studenti circa ciascuno, le cui lezioni sono così tenute:

- **Biologia e genetica:** canale **A** Aula Magna Torre Biologica (capienza 250 posti); canale **B** Aula Torre Biologica (capienza 191 posti)

- **Chimica e prop. Biochimi (Mica):** canale **A** Aula Magna Torre Biologica (capienza 250 posti); canale **B** Aula I piano Torre Biologica (capienza 191 posti);

- **Fisica con nozioni di informatica:** canale **A** Aula Magna Torre Biologica (capienza 250 posti); canale **B** Aula I piano Torre Biologica (capienza 191 posti);

- **Inglese:** canale **A** Aula II piano Torre Biologica (capienza 191 posti); canale **B** Aula I piano Torre Biologica (capienza 191 posti).

Anche in relazione ai corsi del **secondo semestre** che, ferma la divisione degli studenti in due canali, in qualche caso, sono allocati in aule laboratori dotati di microscopi o altre attrezzature tecniche, la Facoltà ha organizzato le proprie attività in maniera tale da poter consentire a tutti gli studenti di seguire le lezioni.

Il corso di **Istologia ed Embriologia**, ad esempio, necessità della fruizione di un “*auletta*” laboratorio dotata di microscopi con 40 postazioni studenti. Il Prof. Puzzolo, a tal fine, ha suddiviso gli studenti in ben 18 gruppi (ne sarebbero bastati $7 * 40 = 280$ studenti allo stato ammessi), da 15 studenti ciascuno.

Insomma l'organizzazione didattica della Facoltà, grazie alle ampie strutture di cui dispone ed al vasto, competente e disponibile corpo docenti, è stato organizzata in maniera così efficiente da garantire a tutti gli studenti iscritti (circa 280) di frequentare le lezioni. L'ampiezza delle aule, dunque, consentirebbe un contingente di immatricolabili pari a quelle 400 matricole da sempre individuate (da questa difesa) come stima idonea rispetto alle strutture di Ateneo.

La prova inconfutabile di una “buona” didattica sinora garantita dalla Facoltà, inoltre, è rappresentata dai numerosi esami brillantemente sostenuti da tutti i soggetti riammessi da codesto On.le Tribunale.

L'erroneità della stima dell'Ateneo è, inoltre, sostanzialmente confessata dallo stesso ove si prenda a riferimento il fatto che, ogni anno, vengono accolte le istanze di **trasferimento** di numerosi studenti provenienti da altri Atenei. Di tali posti si dovrebbe tenere conto al fine di aumentare la stima degli ammissibili in senso proporzionale. Ma così non è mai stato fatto.

Siifatto *modus operandi* si pone, pertanto, in aperto contrasto con il

surriportato art. 3, 2° c., L. n. 264/1999, che consente di limitare il numero delle iscrizioni al primo anno di corso soltanto sulla base di un'attenta valutazione della proporzione tra popolazione universitaria e concrete potenzialità didattiche delle facoltà. In altre parole, *“l'Università che per talune facoltà o corsi di laurea, abbia predeterminato il numero massimo di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, deve indicare i presupposti di fatto in base ai quali è stato determinato detto numero”* (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 17 novembre 1998 n. 859). Ed infatti, *“in sede di determinazione del numero di iscrizione ai corsi universitari, ammissibili in un determinato anno accademico, è necessario che le Università procedano ad una congrua istruttoria circa le strutture didattiche disponibili, che dia conto del rapporto ritenuto ottimale tra le stesse e il numero degli studenti anche in rapporto a quelli già iscritti”* (T.A.R. Liguria, Sez. II, 8 ottobre 1999 n. 482).

“Negli atti relativi al procedimento di determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno del corso di laurea in questione non vi sono le tracce, come rilevato dai ricorrenti, di alcuna seria e documentata indagine istruttoria riguardante il conseguimento di prescritti standards formativi in ossequio alle direttive dell'U.E. e agli obiettivi didattico-formativi individuati negli ordinamenti dei singoli corsi di studio; la disponibilità di posti aula in relazione ai programmi di insegnamento; l'utilizzo di attrezzature e laboratori necessari alla formazione teorico-pratica; la disponibilità di personale docente, ricercatore e tecnico. In una parola il rispetto di quanto fissato dalla L.n. 264/99 per la definizione delle procedure e dei parametri standard per la

programmazione degli accessi ai corsi a numero limitato, pur richiamato nella delibera del Senato Accademico, definizione che appare quindi del tutto obliterata” (T.A.R. Liguria, Sez. II, 30 ottobre 2000, n. 1101).

Nel caso che ci occupa, viceversa, è evidente trattarsi di soluzioni preconfezionate giacchè l'Ateneo ha proposto il proprio contingente senza aver riguardo ai fattori previsti dalla Legge **e la tardiva richiesta di aumento del contingente, ne è la conferma**: il procedimento di determinazione del numero degli iscrivibili si traduce quindi, di anno in anno, in una vera e propria farsa, che sarebbe più dignitoso evitare del tutto e che, comunque, allo stato, è inidoneo a comprimere il diritto allo studio dei ricorrenti.

Anche il T.A.R. Lazio ha, di recente, censurato l'istruttoria dell'Ateneo sulla base dell'“*inesistenza di una effettiva istruttoria*” nonostante “*gli Atenei erano stati anche invitati con nota in data 17/9/2010 n. 1634 a valutare la possibilità di ampliare la offerta formativa relativa al Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2010/2011 entro il limite del 10%*” (Sez. III bis, 28 settembre 2011, n. 7583).

Secondo codesto On.le T.A.R., inoltre, “*ritenuto che l'auspicato ampliamento di posti da mettere a disposizione degli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia, al di là delle motivazioni prospettate nella nota MIUR sopra richiamata, che fa meramente riferimento al fabbisogno del mercato, è atto a garantire l'ampliamento del legittimo e costituzionalmente tutelato diritto allo studio dei cittadini, compreso dalle limitazioni scaturenti dal c.d. “numero chiuso” , tollerato dal nostro*

ordinamento esclusivamente al fine di omologare il livello di preparazione degli studenti italiani agli standards europei, data la libera circolazione delle professionalità tra gli Stati dell'unione; considerato che la Commissione paritetica per la didattica con la deliberazione assunta in seno al verbale n. 7/2010, oggetto qui di impugnativa, ha trascurato ogni valutazione in ordine alla sussistenza degli strumenti necessari a garantire l'ampliamento del 10% dei posti già messi a concorso, omettendo ogni riferimento circa l'adeguatezza delle strutture didattiche esistenti nell'ateneo a sopportare il carico aggiuntivo che dall'ampliamento scaturirebbe", è illegittima l'istruttoria di Ateneo che omette ogni valutazione delle proprie risorse (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, sentenza breve 22 luglio 2011, n. 1998).

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. CONTRADDITTORIETÀ PLATEALE CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE.

1. In disparte l'errata istruttoria dell'Ateneo, è certamente illegittimo anche il diniego serbato dal M.I.U.R. in relazione alla nota 26 settembre 2011 a firma del Rettore.

Come è pacifico e da ultimo ribadito da codesto On.le Tribunale "pertanto, dell'art. 3, comma 1 lett. a), della legge n. 264/1999, va data una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che il

riferimento al "fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo", non può mai prevalere sulla disponibilità strutturale delle università ad assicurare il diritto allo studio" (T.A.R. Catania, Sez. III, 23 settembre 2011, n. 2301).

Il diniego del M.I.U.R. a fronte delle accertate disponibilità di Ateneo è, pertanto, illegittimo e ciò solo, stante l'assoluto difetto di motivazione, basterebbe ad annullarlo.

2. Né, d'altra parte, può rilevare la circostanza che la richiesta dell'Ateneo è stata tardiva rispetto ai tempi di programmazione delle immatricolazioni. Tali tempi, infatti, sono stati calpestati dal M.I.U.R. e dagli Atenei in maniera pressochè costante nell'ultimo triennio e non hanno, evidentemente, alcun carattere inderogabile. Anche quest'anno, per capire come questo increscioso procedimento di chiusura del diritto di studiare viene condotto, ***"le regioni e le province autonome ed il Ministero della salute, in considerazione dell'urgenza di perfezionare l'accordo in oggetto, hanno concordato di eliminare la tabella relativa al confronto fabbisogni associazioni vs regioni"***. Lo stesso rilevamento del fabbisogno formativo, ancora una volta, è stato accertato oltre la naturale scadenza del 30 aprile 2011, con la conseguenza che i Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno dovuto adottare il provvedimento che stabiliva il numero degli studenti iscrivibili e la relativa ripartizione fra le università soltanto in base ai dati forniti dalle regioni e della «potenzialità formativa» dichiarata dagli Atenei.

Come già accennato, peraltro, proprio in relazione all'aumento dei posti nella misura del 10%, nei tre anni passati - 2008/09 (D.M. 2

settembre 2008), 2009/10 (D.M. 5 novembre 2009), 2010/2011 (D.M. 21 ottobre 2010) – il M.I.U.R., stante il fatto che esso stesso non era mai riuscito a completare l'istruttoria prevista dalla Legge, ha comunque emanato *“il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n.264/1999”* (cfr. D.M. 2 luglio 2010). A graduatorie affisse, sulla base della (in realtà già nota) esigenza del SSN, *“d'intesa con il Ministero della Salute gli Atenei sono stati invitati, in data 17 settembre 2010, a voler valutare la possibilità di ampliare l'offerta formativa relativa al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2010-2011 nel rispetto dei requisiti previsti e comunque entro il limite massimo del 10 per cento, ritenuto idoneo a non alterare la qualità formativa”*.

Nel 2008, il giorno prima delle prove di ammissione, proprio a Messina vennero concessi 20 posti in più frettolosamente richiesti dal Rettore (D.M. 2 settembre 2008).

Nel 2009 arrivarono, per tutti gli Atenei richiedenti, con il D.M. 5 novembre 2011, sempre su invito del M.I.U.R.

Ora, a prescindere dal fatto che il criterio ed il *“parametro del fabbisogno riveste natura ‘secondaria e subordinata rispetto all'elemento fondamentale e prioritario che è senz'altro costituito dalla capacità ricettiva delle strutture universitarie”* (TAR Lazio, sez. III – bis, 14 ottobre 2005, n. 8600; T.A.R. Catania, Sez. III, 23 settembre 2011, n. 2301), l'unico sulla base del quale il MIUR può aver adottato il rigetto (espresso o tacito),

anche i superiori elementi rendono evidente l'illegittimità del mancato ampliamento.



Per quanto già chiarito in premesse le superiori censure sono svolte al fine di aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. Una prova svolta con tali illegittime modalità è, infatti, inidonea alla selezione dei migliori e, soprattutto, non in grado di comprimere il diritto allo studio di parte ricorrente come, invece, solo in conformità alla L.n. 264/99 potrà avvenire.

Solo ove codesto On.le Tribunale non ritenesse di poter accogliere la superiore impostazione, ritenendo quindi che tali censure, se favorevolmente deliberate, porteranno all'annullamento della procedura di concorso e non al mero diniego di ammissione **e, ancora, non si riterrà di accedere al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**, i motivi di cui sopra (da I a VIII) dovranno essere letti in via subordinata rispetto a quello che segue con il quale si chiede l'attribuzione di uno dei 18 posti rimasti vacanti e inizialmente riservati ai cittadini extracomunitari e/o comunque resi liberi per rinunce, passaggi al secondo anno, etcc.. o, ancora, perché non coperti dagli extracomunitari (anche cinesi) cui erano inizialmente riservati, nella parte in cui occorrer possa, si eccepisce quanto appresso.

Tali posti vacanti, vanno assegnati ai ricorrenti in quanto “i candidati collocati tra il primo dei non immatricolati a seguito dell'unico scorrimento della graduatoria effettuato dall'Università e la posizione in

graduatoria precedente quella del ricorrente rivestano una mera posizione di cointeressati (non già di controinteressati) all'annullamento dei provvedimenti impugnati con il presente gravame, cosicchè l'acquiescenza dai primi prestata alla mancata integrale copertura dei posti resi vacanti a vario titolo per l'immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2009/10 consolida l'autonoma e differenziata posizione del ricorrente a far valere giudizialmente tale interesse per il conseguimento, in caso di accoglimento, del bene-vita sotteso (vedi sentenza di questa sezione n. 1252 del 9 ottobre 2008 e della sezione II n. 1216 del 10 giugno 2009)" (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162). Ad oggi, non risulta che nessuno degli idonei in graduatoria abbia chiesto l'attribuzione dei posti vacanti e/o abbia provveduto ad agire in via giurisdizionale per far valere tale illegittimità (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 7 luglio 2007, n. 1637), ragion per cui è ai ricorrenti che tali posti dovranno essere assegnati.

IX. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO.

1. Come accennato in premessa, il bando di concorso prevedeva che il numero di posti disponibili fosse pari a 200, oltre 20 posti riservati a cittadini extracomunitari di cui 5 di nazionalità cinese. Così come previsto dalla circolare ministeriale 18 maggio 2011, l'Ateneo ha provveduto alla redazione di un apposita graduatoria degli extracomunitari partecipanti. Come si evince dall'attestato che si deposita, anche dopo le procedure di

riassegnazione che consentono agli idonei extracomunitari esclusi dalla sede prescelta di richiedere un posto in una delle sedi con vacanze (a patto che si sia superato il punteggio di 20), sono rimasti ben 18 posti tra quelli riservati.

L'Ateneo, nonostante ciò e nonostante il diniego del MIUR alla sua richiesta di aumento di 20 posti, continua a non ritenere di dover ricoprire tali posti invitando gli idonei in graduatoria ad esprimere la propria determinazione o accogliendo le istanze di chi, come i ricorrenti, ne ha chiesto l'attribuzione.

2. Com'è noto, il diritto allo studio è costituzionalmente tutelato e non può essere compresso se non per la necessità di garantire in ciascuna Università un equilibrato rapporto tra studenti e docenti, in ragione delle aule e delle strutture a disposizione, al fine di assicurare la regolarità dei corsi.

La limitazione degli accessi ai corsi universitari attraverso lo strumento della programmazione è nata dall'esigenza di garantire *standards* minimi formativi, identici su tutto il territorio nazionale (e comunitario) (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, nn. 1434/07 e 1637/07). Di conseguenza, ciò che assume rilevanza, ai fini del contingentamento delle iscrizioni al primo anno, è essenzialmente la valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, mentre il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo è relegato a criterio subalterno ed eventuale e quindi non vincolante (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, n. 1416/2005; T.A.R. Lazio-Roma, n. 189/2006; **oggi, anche AGCM, 16 aprile 2009, in bollettino AGCM n. 15/2009, su cui più diffusamente si**

è già detto), posto che questo risulta influenzato da una serie di variabili non astrattamente quantificabili, ma prevedibili solo su base statistica. Inoltre, atteso che “il contingente degli studenti da immatricolare scaturisce da un apposito iter istruttorio finalizzato all'esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile anche in relazione al numero degli studenti extracomunitari, non si vede la ragione per la quale l'Amministrazione non debba utilizzare i posti residui che, comunque, costituiscono l'esito di un procedimento di verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie” (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 4 agosto 2008, n. 1076).

Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.) “e, considerato che il numero ottimale di studenti da immatricolare presso l'Università di [Messina per l'a.a. 2011/2012 è costituito da 220 unità], l'Amministrazione ha l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583/06 e 2584/06).

3. Tali principi, di cui peraltro il T.A.R. Sicilia è stato precursore e che, da ultimo, dopo qualche voce discordante, sono stati fatti propri anche dai Giudici di Palazzo Spada (Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434) e, già

prima, seppur solo in punto di integrale copertura dei posti banditi, dal C.G.A. (21 luglio 2008, n. 635 che, comunque, aveva già “*dato atto che l’odierno sistema è oggetto di approfondimento in vista di una auspicata riforma*”, n. 947/08), sono stati anche da ultimo ribaditi da codesto On.le Tribunale (Sez. I, ord. 10 febbraio 2010, n. 204; ord. 28 dicembre 2009, n. 1895, ord. 24 dicembre 2009, n. 1881).

Il Consiglio di Stato, con diffusi argomenti, ha chiarito che “*la tesi dell’appellato - volta a sostenere che fra i predetti due contingenti di posti messi a concorso non sussiste rigida separazione ove in esito alle prove residui capienza per talune di essi - non contrasta, con lo scopo primario perseguito dalla disciplina del numero programmato a livello nazionale degli accessi ai corsi di laurea elencati all’ art. 1 della legge n. 264/1999, che dà preminete rilievo all’“offerta potenziale del sistema universitario”, secondo i parametri individuati dal successivo art. 3, comma 2, della legge predetta (posti nelle aule, attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, personale docente, ed altro)*” (Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434).

A chi obiettava che, così facendo, si sarebbe “sforato” il parametro del fabbisogno è stato ribadito, anche in conformità alle indicazioni dell’AGCM di cui si dirà più diffusamente in seguito, che non “*si determina “vulnus”, per l’ulteriore parametro di guida della programmazione del numero delle iscrizioni che va effettuata “tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”. “Si tratta, invero, di criterio che è chiamata ad operare nell’ ampio mercato del lavoro a livello comunitario. Esso si raccorda a previsioni di inserimento lavorativo e professionale che - tenuto conto del*

*lasso temporale di sei anni che separa il momento dell' iscrizione da quello del conseguimento della laurea - possono subire scostamenti e non si caratterizzano, quindi, per assoluta rigidità, per di più in presenza di limitate varianti quanto al numero delle iniziali immatricolazioni. **Inoltre, come posto in rilievo dal T.A.R., la riserva di posti in favore degli studenti extracomunitari non comporta la necessaria e non eludibile spendibilità del titolo di laurea nel paese di origine. Taluni di essi potranno, invero, trovare inserimento lavorativo nel sistema sanitario nazionale o in ambito europeo, con incidenza, quindi, proprio sul fabbisogno di professionalità cui si raccorda il parametro programmatico degli accessi**" (n. 5434/09, cit.).*

Anche avuto riguardo al fatto che risulta dimostrato che i "numeri" di stima del contingente siano stati emessi in maniera grossolanamente errata, è stato chiarito che "non è, infine, di secondario rilievo la circostanza che non tutti gli iscritti nei limiti del numero programmato conseguono il titolo di laurea, così che la capacità di assorbimento del sistema sociale e produttivo del numero dei laureati resta salvaguardato in presenza di un lieve incremento dell'aliquota inizialmente riservata agli studenti di area comunitaria" (n. 5434/09, cit.). **Proprio in merito a tale aspetto si veda l'indagine statistica dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, del settembre 2009, secondo cui 3 studenti su 10 a Medicina abbandonano gli studi prima della laurea.**

Ed in merito al fatto che nell'anno accademico 1999/2000 fosse stata prevista, espressamente, tale possibilità, è stato evidenziato che, "del resto lo stesso Legislatore con l'art. 3 della legge n. 133/2001,

relativamente all'anno accademico 1999/2000, in presenza di evidenti disponibilità di posti nel contingente assegnato agli studenti extracomunitari, ha consentito lo scorrimento in esso degli studenti italiani. Anche se si tratta di disposizione che non è chiamata ad operare a regime, essa esprime il principio che va privilegiato il diritto di accesso agli studi, anche a livello universitario, in presenza di un'offerta formativa conforme agli standard europei, che garantiscono, quindi, l'acquisizione, anche attraverso esperienze tecnico/pratiche e di tirocinio, delle conoscenze necessarie all'esercizio della attività professionali cui abilita il titolo di studio. In presenza, quindi, di un rapporto di congruità fra le strutture dell'Università ed il numero complessivo programmato per le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, la garanzia del diritto allo studio sancita dall' art. 34, primo comma della Costituzione – che si qualifica come diritto della persona e, come posto in rilievo dalla difesa del convenuto, non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione - porta a privilegiare la tesi volta ad assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari restati non utilizzati” (n. 5434/09, cit.).

4. Ancora più recentemente, proprio da codesto On.le Tribunale, è stato chiarito che *"premessi i principi di cui all'art. 33, comma 1, della Costituzione - "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" ed all'art. 34 comma 1, Cost. - "La scuola è aperta a tutti") merita di essere condivisa alla stregua della prevalente giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434), secondo cui in presenza di un rapporto di congruità fra le strutture dell'Università e il numero complessivo programmato per le iscrizioni al corso di laurea in*

medicina e chirurgia, la garanzia del diritto allo studio, sancita dall'art. 34 comma 1, cost. - che si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione - porta a privilegiare la tesi volta ad assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari restati non utilizzati (vedi anche, ex multis, T.A.R. Sicilia Palermo sentenza 141/2008)".

"Il diverso orientamento giurisprudenziale (cfr. C.g.a. n. 21 del 14 gennaio 2009), secondo cui i posti riservati agli extracomunitari costituiscono una quota non occupabile dagli studenti comunitari, si basa sulla circostanza che lo scorrimento sarebbe stato previsto a suo tempo in via eccezionale (solo per l'anno accademico 1999/2000) sulla base di una espressa e tassativa previsione di legge (art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 133), ma che tale argomento non considera che, stante i ricordati principi costituzionali sul diritto allo studio ed al sapere, le uniche norme che debbono essere stabilite espressamente sono quelle che in qualche modo limitano il diritto prefigurato dalla Carta fondamentale della Repubblica e non certo le norme che, nel rispetto della Costituzione, consentono il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini".

Secondo codesto On.le T.A.R., inoltre, *"non appare convincente nemmeno la decisione n. 4556 del 15 luglio 2010 della VI Sezione del Consiglio di Stato, secondo cui la graduatoria riservata agli extracomunitari non residenti in Italia è finalizzata alla formazione di personale che dopo il conseguimento del titolo di studio è destinato a*

rientrare nel proprio Paese di origine, senza alcuna incidenza sulla situazione occupazionale italiana, in quanto il profilo occupazionale (pur enunciato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della L. 264/1999] è da ritenersi recessivo rispetto al dato concernente la concreta potenzialità formativa dell'Università, posto che tale potenzialità (come a suo tempo precisato dalla Corte Costituzionale con sent. 383/1998 che ha generato la riforma di cui alla L. 264/1999) costituisce parametro di salvezza costituzionale del c.d. numero programmato degli accessi universitari. Che, pertanto, dell'art. 3, comma 1 lett.a), della legge n. 264/1999, va data una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che il riferimento al "fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo", non può mai prevalere sulla disponibilità strutturale delle università ad assicurare il diritto allo studio".

Anche a volere considerare la lettera della norma in parola, questa va, in parte qua, disapplicata siccome in contrasto con i principi comunitari in tema di concorrenza e di libero mercato di cui al vigente Trattato di Funz. Un. Europea e precisamente con: l'artt. 3, comma 1 lett. b; l'art. 49, comma 2; l'art. 53; l'art. 57; nonché l' art. 101 comma 1, secondo cui "Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ...").

“Sul principio di disapplicazione del diritto interno il Collegio può limitarsi a richiamare autorevoli e noti precedenti giurisprudenziali: a) Corte giustizia CE, sez. III, 19 novembre 2009, n. 314 (il conflitto tra una

disposizione normativa nazionale e una disposizione del Trattato direttamente applicabile impone al giudice nazionale di applicare il diritto comunitario e, se necessario, disapplicare la disposizione interna confliggente; spetta agli Stati membri individuare gli organi competenti a dichiarare definitivamente la nullità della disposizione nazionale contraria al diritto comunitario); b) Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 25 maggio 2009, n. 470 (i principi del Trattato istitutivo della Ce applicati nelle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità Europee hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri e vincolano il giudice nazionale. Le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri, al pari dei regolamenti e delle direttive e delle decisioni della commissione, vincolando il giudice nazionale alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti)" (cfr. anche, in tema di disapplicazione del diritto interno, Consiglio Stato Ad. Plen., 3 marzo 2008 , n. 1; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 17 maggio 2010 , n. 6878; Cassazione civile, sez. lav., 21 dicembre 2009, n. 26897).

Non può dimenticarsi, inoltre, che *"già in passato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con determina del 21.4.2009 (pubbl. nel sito www.agcom.it il 4.5.2009), emessa in relazione al contingente dei posti previsti per le iscrizioni al corso di laurea di Odontoiatria, ma palesemente applicabile, nei principi ivi enunciati, anche ai corsi di accesso alla Facoltà di Medicina, ha severamente censurato tutte le restrizioni di accesso agli studi che (come quelle collegate al mero "fabbisogno di professionalità") non siano collegabili alla effettiva*

ricettività delle strutture universitari" (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, sentenza breve 23 settembre 2011, n. 2301).

5. Tali posti vacanti, inoltre, come già chiarito vanno assegnati ai ricorrenti in quanto *“i candidati collocati tra il primo dei non immatricolati a seguito dell’unico scorrimento della graduatoria effettuato dall’Università e la posizione in graduatoria precedente quella del ricorrente rivestano una mera posizione di cointeressati (non già di controinteressati) all’annullamento dei provvedimenti impugnati con il presente gravame, cosicchè l’acquiescenza dai primi prestata alla mancata integrale copertura dei posti resi vacanti a vario titolo per l’immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2009/10 consolida l’autonoma e differenziata posizione del ricorrente a far valere giudizialmente tale interesse per il conseguimento, in caso di accoglimento, del bene-vita sotteso (vedi sentenza di questa sezione n. 1252 del 9 ottobre 2008 e della sezione II n. 1216 del 10 giugno 2009)” (Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162).*

Anche altri T.A.R., per lo scorso anno accademico, hanno accolto tale censura ordinando l’attribuzione del posto ai ricorrenti (Sicilia-Palermo, Sez. I, 26 aprile 2010, n. 333; Sicilia-Catania, Sez. I, ord. 10 febbraio 2010, n. 204; ord. 28 dicembre 2009, n. 1895, ord. 24 dicembre 2009, n. 1881; Calabria-Catanzaro, 4 dicembre 2009, n. 950).



Sul punto ci sembra doveroso un ulteriore approfondimento e una spiegazione del perché, la situazione di fatto che oggi ci occupa, è nettamente differente rispetto agli anni passati ed anche la

giurisprudenza più restrittiva oggi non avrebbe motivo di essere applicata.

Le teorie giurisprudenziali che si fronteggiavano erano sostanzialmente due.

a) Una restrittiva, in stretta aderenza con la nota MIUR 14 ottobre 1997 (cui si riporta anche C.G.A. n. 21 del 14 gennaio 2009, citato da codesto On.le T.A.R. con la sentenza sopra richiamata) che si è depositata, secondo cui (solo per) i corsi di laurea dell'area sanitaria non è consentito attingere a queste vacanze in quanto oltre alle risorse di Ateneo (che in questo caso vi sarebbero) deve essere rispettato il parametro del fabbisogno del SSN che, invece, così facendo, verrebbe sfiorato.

b) L'altra, a nostro modo di vedere più coerente e costituzionalmente orientata, secondo cui il parametro primario da rispettare è quello delle strutture d'Ateneo mentre il secondo, legato al fabbisogno, è solo subordinato e, come tale, non in grado di incidere sulla possibilità di negare l'iscrizione al corso di laurea cui si aspira. Tali principi, di cui peraltro il T.A.R. Sicilia è stato precursore e che, da ultimo, dopo qualche voce discordante, sono stati fatti propri anche dai Giudici di Palazzo Spada (Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434) e, già prima, seppur solo in punto di integrale copertura dei posti banditi, dal C.G.A. (21 luglio 2008, n. 635 che, comunque, aveva già "*dato atto che l'odierno sistema è oggetto di approfondimento in vista di una auspicata riforma*", n. 947/08), sono stati anche da ultimo ribaditi dal T.A.R. Lazio (Sez. I, ord. 10 febbraio 2010, n. 204; ord. 28 dicembre 2009, n. 1895, ord. 24

dicembre 2009, n. 1881) e recentissimamente ed in maniera assai diffusa da codesto On.le T.A.R. (Sez. III, sentenza breve 23 settembre 2011, n. 2301).

D'altra parte, dinanzi alla più recente apertura del Consiglio di Stato, che “nelle more di una possibile rivisitazione dell'orientamento giurisprudenziale da parte di questa Sezione, va intanto accolta la domanda cautelare, con conferma del D.P. n. 3/09, in considerazione dello spessore costituzionale della posizione soggettiva di cui la ricorrente chiede immediata tutela” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 dicembre 2009, n. 1881).

c) Nonostante tali argomenti (su cui si è dato conto nella prima parte del motivo) appaiono in verità assai convincenti, ci sembra doveroso sottolineare che, nel caso che ci occupa, è addirittura possibile prescindere e, nonostante ciò, concludere per la necessità di attribuire il posto a parte ricorrente.

Se, infatti, a detta del MIUR e di quella giurisprudenza più restrittiva, l'ostacolo all'attribuzione delle vacanze è da ricercare nella necessità di mantenere inalterata la stima del SSN, non potrà non convenirsi che, ove come nel caso inerente all'anno accademico che ci occupa, vi sia stata una richiesta del SSN maggiore rispetto all'offerta degli Atenei, non vi è alcun ostacolo all'attribuzione ed alla copertura anche di tali posti.

Risulta dimostrato *per tabulas* (Accordo Governo-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 18 maggio 2011), infatti, che non tutto il fabbisogno richiesto in tale sede è stato in realtà bandito.

E' noto, infatti, che i "numeri" del contingente delle matricole è in costante (seppur insufficiente) aumento al fine di fronteggiare la carenza cronica di personale medico in Italia (frutto delle scellerate istruttorie sul numero chiuso del decennio 2000-2010) che, secondo "studi appositamente condotti" ipotizzano, "già a partire dal 2012, una carenza di medici" (così D.M. 21 ottobre 2010).

Il Piano sanitario 2011-2013 ha confermato tali preoccupati numeri.

Che senso ha quindi, innanzi ad una dichiarata (da parte del MIUR che denuncia l'emergenza) carenza di professionalità sanitarie, innanzi ad oltre 1.000 posti in più rispetto a quelli richiesti in sede di Accordo 18 maggio 2011, non consentire che, nonostante l'Ateneo abbia posti vacanti (e non è dunque in discussione che possa accogliere X matricole in più), non debba essere obbligata ad accogliere chi come parte ricorrente ha solo diritto a studiare?

Sostenere (soprattutto per ritenere che i posti degli extracomunitari non potessero andare in scorrimento ai comunitari) che il rimpinguare i posti comunque vacanti, non possa essere fatto pena lo sforamento del contingente di stima è, quindi, impraticabile nell'odierna situazione.

Oggi, numeri del contingente da immatricolare a livello nazionale alla mano, possiamo sostenere con certezza che, in concreto, tale rischio ("sforare" il parametro del fabbisogno) è letteralmente irrealizzabile atteso che residuano ben **1.065 posti in più tra il contingente bandito (9.501) e la stima del fabbisogno individuata con l'Accordo Stato-Regioni del 18 maggio 2011.**

Negli anni passati (ci si riferisce in particolare all'a.a. 2003/2004), l'Ateneo di Messina, con delibera del Senato accademico del 13 novembre 2003, aveva già deciso di utilizzare i suddetti posti (così si legge su C.G.A., 11 marzo 2005, n. 151) provvedendo allo scorrimento della graduatoria dei comunitari.



**SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI
AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO
DELL'INTERA PROVA**



Le domande spiegate in ricorso, in disparte quelle volte all'attribuzione dei posti vacanti, saranno così graduate:

“Si chiede che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, “*limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea*” riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano “*al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione*” (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528 in tal senso si veda anche Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672, secondo cui, anche in ipotesi di vizio astrattamente idoneo ad invalidare l'intera procedura di concorso, “*la graduatoria impugnata deve essere*

annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia"), e/o ove non ritenuto possibile annulli tutti gli atti in epigrafe e, per l'effetto, il provvedimento di diniego all'iscrizione e/o in via ulteriormente gradata, l'intero concorso".

1. A chi scrive pare che la prima delle soluzioni proposte (annullamento del diniego di ammissione e conseguente ammissione dei ricorrenti) sia possibile e, anzi, deve ritenersi la più aderente alle nuove disposizioni codicistiche e costituzionalmente orientata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacchè trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, a studiare presso il corso di laurea prescelto. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non il titolo di studio pregresso e l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi⁴.

Se, poi, si vuole imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuare all'esito di

⁴ □ In astratta ipotesi, pur innanzi a 2.000 partecipanti di cui 1.950 tutti esclusi per irregolarità commesse durante il concorso, non vi sarebbe dubbio che, ove i posti disponibili fossero 50, anche il soggetto ultimo in graduatoria con il punteggio di 0,25, come oggi avviene per gli extracomunitari, debba studiare.

una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi di laurea, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato, solo ove legittimamente applicate nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie individuabile tanto in relazione agli atti inerenti la stima del contingente, quanto alle modalità di svolgimento della stessa con riguardo alle clamorose violazioni del principio di segretezza e anonimato), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio e, dunque, alla scelta del corso di laurea da intraprendere, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non **vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un**

determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego all'iscrizione al corso di laurea del singolo ricorrente, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo per l'individuazione dei 200 soggetti fortunati.

2. La superiore lettura ha oggi trovato conferma anche nel nuovo impianto codicistico e nell'interpretazione che di questo ha dato l'Adunanza Plenaria.

"In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega fissato dall'art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell'interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l'esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa. Di qui, la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga l'ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica amministrazione, da giudizio amministrativo sull'atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata. Alla stregua di

tale dilatazione delle tecniche di protezione, viene confermata e potenziata la dimensione sostanziale dell' interesse legittimo in una con la centralità che il bene della vita assume nella struttura di detta situazione soggettiva. Come osservato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 500/1999, l'interesse legittimo non rileva come situazione meramente processuale, ossia quale titolo di legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, né si risolve in un mero interesse alla legittimità dell'azione amministrativa in sé intesa, ma si rivela posizione schiettamente sostanziale, correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificio o di insoddisfazione a seconda che si tratti di interesse oppositivo o pretensivo) può concretizzare un pregiudizio. L'interesse legittimo va, quindi, inteso come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita interessato dall'esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene. Anche nei riguardi della situazione di interesse legittimo, l'interesse effettivo che l'ordinamento intende proteggere è quindi sempre l'interesse ad un bene della vita che l'ordinamento, sulla base di scelte costituzionalmente orientate confluite nel disegno codicistico, protegge con tecniche di tutela e forme di protezione non più limitate alla demolizione del provvedimento ma miranti, ove possibile, alla soddisfazione completa della pretesa sostanziale" (Cons. Stato, Ad. Plen, 23 marzo 2011, n. 3, Pres. De Lise, est. Caringella).

Nella specie, peraltro, ove a seguito di accoglimento del ricorso

in sede di merito codesto On.le Tribunale annulli l'intero concorso e non il solo diniego di ammissione, l'Ateneo avrà comunque la possibilità in sede di autotutela di individuare delle soluzioni che, in astratto, potrebbero risultare conformi non solo all'interesse di tutti i soggetti oggi ammessi ma anche di tutti i partecipanti alla selezione del 5 settembre.



Sul punto, recentemente, in espresso accoglimento della superiore teoria, è intervenuto il G.A.

Secondo il **Consiglio di Stato**, anche in ipotesi di vizio astrattamente idoneo ad invalidare l'intera procedura di concorso - in quel caso di specie quello più radicale che si possa immaginare stante l'acclarata violazione del principio di anonimato, *“la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia”* (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

Secondo il **T.A.R. Campania**, *“quanto all'effetto dell'accoglimento del motivo, il Collegio rileva che la conseguenza di ritenere falsata la prova concorsuale per il profilo dell'erroneità dei quesiti implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave vulnus del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione. Ritiene quindi di dover concludere per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla*

posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria” (Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Più complesso il ragionamento del **T.A.R. Toscana** che, sulla questione, si è cimentato in relazione al “*caso*” delle tavole di chimica lasciate affisse in alcune aule di concorso durante la prova e grazie alle quali numerosi quesiti della corrispondente sezione del test risultavano di più facile soluzione.

*“Non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione (interamente addebitabile alla negligenza dell'Università di Firenze) abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovare di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. **L'esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi.** Si tratta ora di stabilire le conseguenze derivanti da tale illegittimità.*

Ad avviso del Collegio possono essere prese in considerazione quattro ipotesi:

- a) l'integrale annullamento delle prove;*
- b) l'annullamento delle prove limitatamente ai candidati che le hanno sostenute, con esito positivo, nelle due aule "incriminate";*
- c) l'annullamento delle prove limitatamente ai 4 quesiti di chimica individuati ai nn. 61, 62, 66 e 67;*
- d) l'annullamento della graduatoria risultante in base all'esito delle*

prove, ai fini della sua rielaborazione secondo criteri idonei a superare la riscontrata illegittimità delle prove stesse.

L'ipotesi sub a) è impraticabile, sia perché una simile soluzione non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese del ricorrente (e infatti corrisponde a una domanda formulata nel ricorso solo in via subordinata); sia per gli effetti pratici che ad essa conseguirebbero, di cui questo Tribunale non può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria, avendo sostenuto le prove in aule diverse dalle due di cui si controverte).

Anche l'ipotesi sub b) deve essere scartata: posto che non è possibile quantificare l'effettivo vantaggio di cui hanno fruito i concorrenti presenti in quelle due aule, l'annullamento delle loro prove darebbe luogo ad un'ulteriore ingiustizia, penalizzando soggetti che non è certo siano stati concretamente (e non solo potenzialmente) avvantaggiati; e d'altra parte il rifacimento delle stesse imporrebbe (ai fini della formazione di un'unica graduatoria) di comparare prove di contenuto diverso e sostenute in condizioni diverse, dunque prove in realtà non comparabili tra loro.

L'ipotesi sub c) penalizza ingiustamente i candidati che hanno svolto le prove in aule "pulite" e hanno risposto positivamente a tutti o ad alcuni dei 4 quesiti di cui si discute e che potrebbero retrocedere nella graduatoria (nella peggiore ipotesi restando addirittura esclusi dalle

posizioni utili ai fini dell'ammissione) per effetto dell'eliminazione del relativo punteggio.

Resta l'ipotesi sub d), che già questo TAR ha fatto propria (con ordinanza rimasta inoppugnata e puntualmente eseguita dall'Università resistente) allorché, nella fase cautelare del presente giudizio, ha disposto "che i ricorrenti debbano essere ammessi con riserva anche in soprannumero qualora, dando come positivamente risolti i quattro quesiti di cui al citato verbale del 6.9.2010 ancorché nel corso della prova non risolti o errati, raggiungano un punteggio utile ai fini dell'ammissione medesima (tenuto conto anche degli scorrimenti e dell'aumento dei posti)".

E' vero che questa soluzione, a fronte di una pluralità di ricorsi, può concedere ad alcuni candidati (come prospettato dall'Avvocatura dello Stato) un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle ipotesi sub a), b) e c). In realtà l'unico concreto svantaggio è quello derivante dall'ammissione in soprannumero dei candidati che risultino averne titolo una volta rielaborata la graduatoria sulla base del criterio prima enunciato; poiché peraltro è ragionevole ritenere limitato il numero di tali candidati, il danno derivante dal superamento del prefissato "numero chiuso" e dalle conseguenti maggiori presenze di studenti nelle aule e nei laboratori non appare tale da mettere in discussione la ragionevolezza e l'efficacia della soluzione

prescelta” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

Già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528, secondo cui, anche in ipotesi di vizio idoneo ad invalidare l'intera procedura di concorso, *“la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia”*).

3. Con la memoria che sarà depositata in prossimità della trattazione cautelare, inoltre, si evidenzieranno le circostanze secondo cui vi sarebbe perfetta strumentalità tra la misura cautelare e la decisione di merito.

Se così è, quindi, non può dubitarsi sulla circostanza che con la sentenza di merito i ricorrenti possano ottenere il bene della vita cui aspirano.

A quelle deduzioni, quindi, per brevità, integralmente si rinvia.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intinate, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, *“in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale”* (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale”*** (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile (art. 2058 c.c.).*

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

I ricorrenti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, hanno subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Relativamente alla prima voce di danno, risulta già dimostrato *per tabulas* che la corretta formulazione dei quesiti in perizia avrebbe loro certamente consentito di colmare quel *gap* di un punti che, ad oggi, li vede esclusi.

In merito alla seconda voce di danno, *“sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile”* (Cass., Sez.

lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293) e, appena due anni orsono, sempre relativamente all'ammissione a corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sempre il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), accordò la misura cautelare dell'ammissione con riserva, rilevando *“che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione”* (ord. n. 6305/05) e *“che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito”* (ord. n. 351/06). Diversi T.A.R., inoltre, hanno disposto analoghe ammissioni con riserva (T.A.R. Catania, ord. 15 dicembre 2009, n. 1751, Tar Calabria, sede di Catanzaro, 4 dicembre 2009, n. 950, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ord. 10 dicembre 2009, n. 2820).

SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui:

- l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all' "*arbitro*" della competizione;

- peraltro, l'Ateneo ha confessato di aver **38 posti liberi persino avuto riguardo alla non adeguata istruttoria condotta. Venti in più sono stati chiesti, a graduatorie affisse, dal Rettore ottenendo il rigetto da parte del M.I.U.R. Diciotto sono rimasti liberi perché non coperti da cittadini extracomunitari. i ricorrenti ulteriormente deducono nei motivi che precedono che l'Università resistente è provvista delle necessarie dotazioni tecniche in numero superiore a quello risultante dallo sforamento;**

- la censura sull'istruttoria manifesta la plateale possibilità dell'Ateneo di bandire ben oltre i 400 posti.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, “*limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea*” riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano “*al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione*” (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi da I a VII, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

3) in ulteriore ipotesi in cui, i motivi da I a VIII si riterranno idonei ad ottenere l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione e non si ritenga di condannare le

Amministrazioni intime al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., **provveda alla delibazione, in via principale, del motivo di ricorso n. IX e, in accoglimento dello stesso, condanni l'Ateneo ad attribuire i posti comunque disponibili esclusivamente ai ricorrenti;**

4) in via ulteriormente gradata e ove la collocazione dei ricorrenti non consenta di beneficiare dell'accoglimento del motivo di ricorso n. IX, in accoglimento dei motivi da I a VIII, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Messina, 15 novembre 2011

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Avv. Santi Delia, in base alla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata in data 28 aprile 2010, n. 63/10, previa iscrizione al n. 50 del mio cronologico, ho notificato per conto dei Sigg.ri Daniele Bucca e altri il superiore atto a:

1) **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA**, Via Vecchia Ognina, 149, C.A.P. 95127, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76402287841-4**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

2) **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*, Piazza Pugliatti, 1, C.A.P. 98100, Messina, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76402287840-3**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

3) **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA**, Via Vecchia Ognina, 149, C.A.P. 95127, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76402287839-1**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

4) il **CINECA**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76488030723-0**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

5) Sig.na **FRANCESCA CICIARELLO**, nata a Cosenza il 16/06/1990 n.q. di candidata collocata alla posizione n. 220 in graduatoria e ultima degli ammessi a seguito dell'ultimo scorrimento, Via Raffaello Sanzio, 87036 Rende (Cosenza), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76488030741-2**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

6) Sig.na **KHERAD PISHEH SAMANEH**, nella qualità di ultimo candidato extracomunitario ammesso nella graduatoria agli stessi riservata, residente a Messina, Via Trieste, 14, 95127, Catania, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76487109626-0**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale



Roma - Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136, Linea diretta 06.99259009

Messina - Via F. Bisazza, 14, 98122, Tel. 090.714099, Fax 090.8960421

Via Ducezio, 14, 98124, Mob. 333.5625263

santi.delia@avvocatosantidelia.it - santi.delia@studiolegalesaitta.it pec avvsantidelia@cnfpec.it

Avv. Santi Delia